



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

BOLLETTINO DELL'EMIGRAZIONE

Anno 1910.

N. 10.

SOMMARIO.

- I. - Società italiane nel Distretto consolare di New Orleans (Rapporto del R. Addetto di emigrazione, conte Gerolamo Moroni).
- II. - Lavori della Commissione federale per l'immigrazione negli Stati Uniti: Gli immigranti nelle industrie degli Stati Uniti.
- III. - Legislazione su l'emigrazione, l'immigrazione e la colonizzazione: Decreto del Presidente della Repubblica di Colombia, col quale si regola la materia dell'immigrazione — Decreto del Presidente degli Stati Uniti del Messico, in data 18 dicembre 1909, circa i terreni demaniali.
- IV. - Legislazione sul lavoro: La nuova legge danese per la protezione dei lavoratori stranieri.
- V. - Giurisprudenza sull'emigrazione.
- VI. - Notizie varie: Gli stranieri in Francia — Programma dell'Istituto Agricolo Coloniale Italiano di Firenze per l'anno scolastico 1910-11 — Esposizione internazionale delle industrie e del lavoro (Mostra "Il lavoro degli italiani all'estero"), Torino, 1911.



ROMA
COOPERATIVA TIPOGRAFICA MANUZIO

Via di Porta Salaria, 23-A

1910

Società italiane nel Distretto consolare di New Orleans, La.

Rapporto del R. Addetto di emigrazione, conte Gerolamo Moroni

(20 maggio 1910)

Quasi tutte le Società italiane esistenti in questo Distretto consolare sono basate sul mutuo soccorso ed hanno i seguenti scopi: mantenere vivo tra i soci il sentimento verso la patria lontana, in talune mantener vivo anche il sentimento religioso; aiutare materialmente i componenti la Società in caso di malattia, fornendo ad essi l'assistenza del medico e le medicine gratuitamente, e dare, inoltre, ad essi piccoli aiuti finanziari; in caso di morte di uno dei soci, la Società s'incarica delle spese per il funerale ed il defunto ha l'onore di essere sepolto nella tomba sociale.

Il campo di azione di tutte queste Società, sebbene utile, è molto ristretto; infatti esse non si occupano di beneficiare la classe più povera della Colonia e si tengono assolutamente estranee alla protezione della classe emigrante, sia in arrivo che in partenza. Esse formano, quindi, dei nuclei a parte, senza alcuna influenza benefica generale. In alcune non possono essere ammessi che i nati o i figli dei nati in uno stesso Comune del Regno, come per le Società "Contessa Entellina", "Cefaluttana" e "Terminese". Tutte queste Società non hanno locali veri e propri, fatta eccezione dell'"Unione e Fratellanza" di Memphis, Tenn., che possiede un *Italian-Hall* del valore di \$ 50,000, nel quale edificio si radunano tutte le Società italiane di quella città. In New Orleans vi è il progetto di costruire un edificio consimile, ma le somme necessarie vengono raccolte così lentamente che occorreranno ancora parecchi anni prima che possa sorgere. Tutte le Società, o quasi tutte, possiedono un capitale variabile, o in contanti, o in obbligazioni, o in proprietà immobiliari; possiedono, inoltre, stendardi

e bandiere ed uniformi per un importo non lieve, e tombe sociali, alcune delle quali di discreto valore.

In New Orleans si trovano tredici Società di mutuo soccorso, alcune delle quali in floride condizioni, ma altre con scarsissimo numero di soci e con capitale nullo, e quindi sarebbe forse utile che, rinunciando allo spirito di campanilismo o di parte che le guida, si riunissero in sodalizi meno numerosi ma più forti, in maniera da esercitare un'influenza veramente benefica in questa città.

Fare un elenco esatto di tutte le Società italiane esistenti nel vasto territorio consolare di New Orleans è molto difficile, poichè queste Società si costituiscono e si disciolgono con la massima facilità; inoltre alcune si sono rifiutate di dare le informazioni richieste per spirito di diffidenza. L'unico fattore che tiene collegati i membri alla Società è il capitale sociale; se questo è composto di una somma elevata in proporzione dei soci, difficilmente si disciolgono e danno una certa garanzia di stabilità. In generale, esse hanno un elevato sentimento di amor patrio, e di ciò diedero prova quando, dopo il terremoto di Sicilia e Calabria, risposero con slancio all'appello di carità della patria lontana. Infatti vennero radunate in brevissimo tempo, solo fra le Società di New Orleans, § 2241.25. Risposero anche con zelo tutte le altre Società di mutuo soccorso della Louisiana e degli altri Stati del Sud.

Importantissimo è il fatto che si vanno man mano costituendo Società agricole, le quali, oltre il mutuo soccorso fra i soci, si prefiggono di formare delle cooperative per lo smercio dei loro prodotti agricoli. Alcune, però, non avendo una buona direzione ed essendo prive di capitale, non esercitano alcuna influenza. La più importante è la Società dei giardinieri di Memphis, Tenn., indi seguono la "Growers Association" di Dickison, Tex., la Società agricola di Bryan, Tex., e la Società "Libertà" d'Indipendenza, La. Sarebbe utilissimo che i numerosi ortolani italiani (circa 9000), che lavorano nei dintorni di questa città, ed hanno una grande influenza sul mercato delle verdure, si costituissero legalmente in

Società, prendendo ad esempio la florida Società dei giardinieri di Memphis, Tenn.

Concludendo, queste Società, dato il loro scopo ristretto, l'esiguo capitale ed il numero scarso di soci, non sono tali da esercitare sia una benefica influenza, sia un'influenza politica a favore dei nostri connazionali.

Elenco delle Società italiane nel Distretto consolare di New Orleans, La.

Stato dell'Alabama.

Città	Nome della Società	Anno di fond.	Soci	Capitale	Scopo
Mobile . . .	Unione e Beneficenza.	1875	18	\$ 500	M. B.
Birmingham .	Princ. Umberto di Savoia	1889	65	\$ 1,000	M. B.
Birmingham .	Umberto di Savoia, Princ. di Piemonte.	1904	100	\$ 1,500	M. B.
Pratt City . .	Unione e Fratellanza .	1885	75	\$ 3,000	M. B.
Ensley . . .	Vittorio Em. III. . .	1906	60	\$ 4,500	M. B.
Ensley . . .	Circolo Politico	Polit.
Bloctom . . .	Principessa Jolanda .	1903	75	\$ 600	M. B.
Bloctom . . .	Figli Liberi.	1904	65	\$ 500	M. B.

Stato dell'Arkansas.

Tontitown . . Società Cattolica, la quale verrà trasformata in Società di Mutuo Soccorso.

Stato della Florida.

Tampa . . . Unione 1.4.1894 225 \$ 1,700 M. B.

Stato della Louisiana.

New Orleans .	Mutua Beneficenza . .	1846	105	\$ 1,000	M. B.
New Orleans .	Tiro al Bersaglio, G. Garibaldi.	10.3.1869	180	\$ 12,400	M. B.
New Orleans .	S. Bartolomeo . . .	23.3.1879	213	\$ 2,400	M. B. R.
New Orleans .	Contessa Entellina. .	8.10.1886	605	\$ 22,644	M. B. *

Città	Nome della Società	Anno di fond.	Soci	Capitale	Scopo
New Orleans	Giovani Bersaglieri.	16.11.1887	359	\$ 6,000	M. B.
New Orleans	Cefaluttana	10.8.1887	120	\$ 2,400	M. B. *
New Orleans	Cristoforo Colombo.	31.7.1889	480	\$ 5,000	M. B.
New Orleans	Sant'Antonio	1896	105	\$?	M. B. Rel.
New Orleans	San Giuseppe	5.6.1899	173	\$ 2,000	M. B.
New Orleans	Terminese	5.11.1904	75	\$ 800	M. B. *
New Orleans	Santa Rosalia.	1904	115	\$ 1,000	M. B. Rel.
New Orleans	Madonna del Balzo.	65	\$ 100	M. B. Rel.
New Orleans	B.ta Vergine di Sciacca.	15.10.99	M. B. Rel.
New Orleans	Loggia Garibaldi	Soc. segret.
New Orleans	Loggia Dante.	Soc. segret.
New Orleans	Soc. Dante Alighieri	1909	disciolta nello stesso anno.		
Kenner	Principessa Jolanda	1.4.1906	80	\$ 500	M. B.
Franklin.	S. A. il Duca d'Aosta.	20.4.1906	80	\$ 1,200	M. B.
Jeanarette	S. A. il Duca degli A-				
	bruzzi.	1.10.1905	14	\$ 350	M. B.
Baton Rouge.	S. Antonio di Padova	1908	40	\$ 125	M. B. agric.
Shreveport.	Italia Moderna.	5.7.1906	60	\$ 500	M. B.
Indipendence.	Libertà	18.1.1904	45	\$ 1,000	M. B. agric.
Lake Charles.	Vittorio Emanuele	M. B.
Lake Charles.	Immacolata Concezione	M. B. Rel.
Algiers	Santa Lucia.	M. B. Rel.
Donaldsonville	S. A. il Conte di Torino	20.9.1899	132	\$ 400	M. B.
White Castle	M. B.

Stato del Tennessee.

Memphis	Unione e Fratellanza	1870	150	\$ 50,000	M. B.
Memphis	Giardinieri Italiani	1891	100	\$ 1,700	M. B. ortol.
Memphis	Vittorio Emanuele	1904	30	\$ 300	M. B.
Nasheville	Circolo Italiano. Sembra che si sia disciolto.				

Stato del Texas.

Beaumont	San Salvatore	26.11.1905	115	\$ 1,000	M. B. Rel.
Beaumont	Loggia Colombo	Soc. segret.
Bryan	Società Agricola	15.8.1904	60	\$ 12	M. B. agric.
Dallas	Roma	1890	60	\$ 560	M. B.

Città	Nome della Società	Anno di fond.	Soci	Capitale	Scopo
Dickinson . .	Growers Association . .	4.4.1910	46	\$	0 M. B.
Dennisson . .	Cristoforo Colombo . .	1905	64	\$	180 M. B.
Galveston . .	Società Italiana M. B. . .	8.3.1870	48	\$	280 M. B. socia.
Galveston . .	Società Ital. Merid. . .	7.8.1909	56	\$	200 M. B. merid.
Galveston . .	Loggia Garibaldi. . .	8.3.1889	49	\$	185 Soc. segret.
Galveston . .	Filodrammatica . . .	7.8.1909	10		. . M. B. div.
Houston . . .	Regina Margherita e Cristoforo Colombo . .	28.11.1907	50	\$? M. B.
Houston . . .	San Giuseppe M. B. Rel.
Houston . . .	Contessa Entellina . .	1.7.1908	40	\$? M. B. *
Houston . . .	Figli di Colombo. . .	1.6.1908	40	\$? M. B.
San Antonio .	Cristoforo Colombo . .	1890	96	\$	3,500 M. B.
San Antonio .	Druidi. Soc. segr.
San Antonio .	Giovani Americani M. B.
Texarcana . .	Principe di Piemonte .	16.4.1905	12	\$	0 M. B.
Thurber . . .	Stella d'Italia	22.3.1893	150	\$	700 M. B.
Thurber . . .	La Foresta	17.10.1907	180	\$	800 M. B.
Thurber . . .	La Cattolica	2.3.1905	350	\$? M. B. Rel.
Thurber . . .	Loggia Pietro Micca . .	1900	90	\$? Soc. segr.
Thurber . . .	Loggia Old Fellows . .	1897	100		disc. Soc. segr.
Thurber . . .	Cavalieri di Roma . . .	26.1.1908	129	\$? M. B.
Waco	Cristoforo Colombo . .	14.8.1904	52	\$	0 M. B.

Nota. — Le Società segnate con * sono composte di soli soci appartenenti al medesimo Comune.

Lavori della Commissione federale per l'immigrazione negli Stati Uniti.

Gli immigranti nelle industrie degli Stati Uniti.

(Rapporto della Commissione federale d'immigrazione,
presentato al Congresso il 15 giugno 1910) (1).

Il senatore Dillingham, dello Stato di Vermont, presidente della "Immigration Commission", ha presentato al Congresso un rapporto circa "Gli immigranti occupati nell'industria del carbone bituminoso", fatto sotto la direzione di W. Jett Lank, soprintendente degli agenti. Esso costituisce la prima parte del rapporto generale che la Commissione deve fare sugli "Immigranti nelle industrie", il quale sarà il risultato di una vasta inchiesta, condotta in venti fra le più importanti industrie minerarie e manifatturiere in cui trovano impiego moltissimi immigranti di recente arrivati. Tale inchiesta è la più vasta ed importante che il Congresso abbia mai eseguito. Essa è stata condotta da agenti speciali, i quali si sono procurati informazioni dirette da 700,000 operai industriali, e da 20,000 famiglie della classe operaia, distribuite in 250 centri scelti nelle diverse parti degli Stati Uniti. Lo scopo dell'inchiesta è di determinare quale sia l'influenza della immigrazione più recente sulle industrie, sugli operai industriali, nonchè le condizioni degli emigranti stessi ed il progresso da essi fatto in seguito al loro stabilirsi negli Stati Uniti.

L'inchiesta di cui trattasi comprende una percentuale variante

(1) Da un riassunto ufficiale del rapporto. Il testo di questo non è stato ancora pubblicato. Per i precedenti rapporti della Commissione, vedasi Bollettino, n. 7, 1910.

dal 25 al 50 per cento degli operai impiegati in ciascuna delle industrie prese in esame, che sono le seguenti:

Estrazione del carbone bituminoso, cotonifici, ferro o acciai, mattatoi e carne conservata, vestiario, vetro, lanerie, raffinerie di petrolio, estrazione e purificazione del rame, cuoio, scarpe, seterie, guanti, mobili, colletti e polsini, raffinerie di zucchero, estrazione dei minerali di ferro, sigari e tabacchi, attrezzi e veicoli agricoli, estrazione del carbon fossile (antracite).

Scopo dell'indagine. — La parte del rapporto testè presentato riassume le condizioni osservate nelle regioni carbonifere della Pennsylvania occidentale e degli Stati di Ohio, Indiana, Illinois, Kansas, Oklahoma, Alabama, Virginia e West Virginia. Esso è il frutto di osservazioni dirette fatte circa le condizioni di 88,000 operai addetti all'estrazione del carbone bituminoso. Questa cifra rappresenta circa il 25 per cento di tutti i minatori occupati nella detta estrazione, e i dati ottenuti devono necessariamente considerarsi sufficienti a dare un'idea esatta delle condizioni dell'intera classe degli operai addetti a quell'industria. Il rapporto contiene inoltre i risultati dello studio di 2371 famiglie addette all'industria in questione. In altri rapporti, che saranno presentati in seguito, verranno esposte con maggiori particolari le condizioni esistenti nella Pennsylvania, negli Stati del Centro Occidentale ed in quelli del Sud-Ovest e del Sud.

Gli argomenti principali trattati nel presente rapporto, e che più o meno verranno trattati nei rapporti, ora in corso di preparazione, sulle altre industrie, sono i seguenti: Razze ora impiegate, e cambiamenti avvenuti durante gli ultimi 40 anni; mercedi pagate agli immigranti arrivati di recente e influenza che il periodo di residenza negli Stati Uniti ha riguardo alla capacità per parte dell'immigrante ad ottenere mercedi maggiori; influenza che gli immigrati ultimamente arrivati hanno sopra le condizioni generali sia del lavoro che della vita; gli immigranti arrivati più di fresco in relazione agli infortuni nelle miniere; abitazioni e condizioni di vita degli operai industriali; capacità tecnica e progresso

industriale degli immigranti più antichi e di quelli ultimi; ragioni dell'impiego di immigranti e metodi usati per procurarseli; caratteristiche degli immigranti delle varie razze; assimilazione o americanizzazione degli immigranti del passato e di quelli del presente; infine, effetto generale dell'immigrazione sulle industrie, sulle condizioni industriali degli operai, e sulle comunità e i centri industriali.

Successive sostituzioni di razze nell'industria dell'estrazione del carbone. — Nello studiare il succedersi delle razze nell'industria dell'estrazione del carbone, la Commissione ha trovato che da principio vennero aperte miniere nelle regioni carbonifere della Pennsylvania, poi in quelle degli Stati del Centro Occidentale e finalmente in quelle degli Stati del Sud-Ovest. Nella Pennsylvania, dal 1870 al 1880 i minatori erano per la maggior parte indigeni, inglesi, scozzesi, irlandesi, gallesi e tedeschi, ed erano in generale veri minatori. Il numero dei minatori provenienti dall'Europa settentrionale diminuì dal 1880 al 1890, e dopo il 1890 pochissimi di essi si recarono nella Pennsylvania.

Gli Slovacchi furono i primi fra gli Europei del Sud e dell'Est a emigrare nella regione carbonifera della Pennsylvania, dove cominciarono a recarsi nel 1880. Dopo il 1890, i minatori prima esistenti vennero per la maggior parte sostituiti dai nuovi arrivati, mentre essi si dettero ad altre occupazioni o si recarono negli Stati centrali-occidentali e in quelli del sud-ovest. Negli Stati centrali-occidentali vi erano pochi europei del sud prima del 1890, e dal 1890 al 1900 avvenne in quegli Stati il cambiamento che si era già avverato nella Pennsylvania. I campi carboniferi del sud-ovest ricevettero a loro volta minatori dalla Pennsylvania e dagli Stati centrali-occidentali; minatori di più antica data si recarono prima nell'Oklahoma, fino al 1890, e poi nel Kansas, fino al 1895.

Prima del 1895 negli Stati del sud-ovest quasi non esistevano minatori provenienti dal sud o dall'est dell'Europa, ma ora il loro numero aumenta rapidamente. Negli Stati del sud i minatori stra-

nieri cominciarono ad apparire fra il 1890 e il 1900. Nell'industria del carbone, presa nell'insieme, si è verificato un grande aumento nella percentuale dei minatori nati all'estero. Degli 88,000 minatori di carbone considerati, il 61,9 per cento erano nati all'estero, il 9,5 per cento erano nati in America da genitori stranieri ed il 28,5 per cento nati in America da genitori americani. Di 54,300 minatori nati all'estero ed appartenenti a 44 diverse razze, 20,569, ossia il 37,9 per cento, si trovavano agli Stati Uniti da meno di 5 anni. Solamente 8186, ossia il 15,1 per cento, vi si trovavano da 20 o più anni; circa il 67,5 per cento si trovava negli Stati Uniti da meno di dieci anni. Durante gli ultimi 15 anni il numero degli immigranti inglesi, irlandesi, scozzesi, gallesi e tedeschi addetti all'industria* in questione è diminuito, mentre è aumentato rapidamente, durante lo stesso periodo, quello degli immigranti provenienti dall'Europa del sud e dell'est.

Condizioni economiche dei minatori. — Riguardo alle condizioni economiche degli immigranti addetti all'estrazione del carbone, si è trovato che dei 54,000 minatori nati all'estero, e appartenenti a 44 nazionalità diverse, presi in esame dalla Commissione, solamente il 20,7 per cento avevano lavorato nelle miniere prima di venire negli Stati Uniti, il 58 per cento erano stati contadini, ed il 9,3 per cento braccianti. La percentuale di coloro che avevano lavorato nelle miniere prima di venire negli Stati Uniti, fu trovata piuttosto grande fra gli Scozzesi, i Gallesi, e gl'Inglesi, mentre fu trovata molto piccola fra i minatori provenienti dal sud e dall'est dell'Europa, i quali formano la grande maggioranza degli immigranti. La più alta percentuale dei minatori che avevano lavorato nelle miniere prima di venire negli Stati Uniti è stata trovata negli Stati del sud-ovest; la più bassa in quelli del sud; negli Stati centrali-occidentali essa è più alta che nella Pennsylvania.

L'esame delle mercedi percepite dai minatori ha dato i seguenti risultati: il guadagno medio dei minatori capi di famiglia è di

\$ 37.58 al mese; alcuni capi di famiglia nati all'estero guadagnano meno di \$ 100 all'anno, mentre pochissimi guadagnano più di \$ 1000 all'anno.

Fra i minatori bianchi indigeni e fra quelli nati in America da genitori stranieri le mercedi, in generale, sono maggiori che fra i minatori nati all'estero. L'esame delle mercedi giornaliere di 79,575 minatori, dell'età di 18 anni o più, ha mostrato che il 70.3 per cento riceve \$ 2 o più al giorno; ma a causa della non continuità del lavoro, il guadagno mensile non è quello che si potrebbe credere.

Di tutti i minatori presi in esame, il 12.4 per cento guadagnavano \$ 3 o più al giorno. L'esame dei guadagni annuali delle famiglie, compreso l'utile ricavato tenendo persone a pensione o in altri modi, ha mostrato che le famiglie di minatori bianchi nati all'estero guadagnano in media \$ 569 all'anno; quelle dei minatori nati in America da genitori stranieri guadagnano \$ 654; quelle il cui capo apparteneva alla seconda generazione dei nati in America \$ 855. Le famiglie negre guadagnano in media \$ 470 all'anno.

Condizioni del lavoro. — In quelle parti della Pennsylvania, in cui le "Unions" non s'impongono, i minatori lavorano 10 ore al giorno e 60 alla settimana; nelle parti degli Stati centrali-occidentali e del sud-ovest, ove le Unioni si sono imposte, essi lavorano 8 ore al giorno e 48 ore la settimana; nel West Virginia essi lavorano 9 ore al giorno in alcuni luoghi, 10 in altri. I minatori vengono generalmente pagati ogni 15 giorni nella Pennsylvania, negli Stati centrali-occidentali ed in quelli del sud-ovest; vengono invece pagati mensilmente negli Stati di Virginia e West Virginia. Mentre le paghe sono normalmente fatte in contanti, vengono frequentemente usati biglietti, buoni e *checks*, per mezzo dei quali il minatore riceve parte della mercede in natura. Viene inoltre dedotto dalla paga ciò che il minatore deve per arnesi, fitto, assistenza medica, rata per l'Unione, ecc. I minatori di solito abitano in casette di legno, di proprietà di colui che

impiega la mano d'opera, e che variano da luogo a luogo per forma e grado di comodità. Negli Stati centrali-occidentali queste case costano da \$ 300 a \$ 400. Il modo con cui sono condotti i negozi, nei quali la Compagnia vende merci ai minatori, varia da luogo a luogo; negli Stati ove la legge proibisce che la Compagnia conduca tali negozi, questi vengono tenuti da Compagnie diverse da quella che possiede la miniera, ma in tal caso le azioni sono possedute dalle stesse persone, cosicchè il minatore si trova di fronte allo stesso stato di cose. Molte Compagnie organizzano un sistema di assistenza medica ed ospitaliera, ritenendo perciò un tanto sulla paga dei minatori. Generalmente questo è tutto quello che vien fatto dalla Compagnia per il benessere dei minatori. In molte località il lavoro non è continuo a causa della variabile richiesta di carbone. Durante l'anno in cui l'inchiesta venne fatta, solamente il 16.8 per cento dei minatori lavorarono senza interruzione, il 53.1 per cento rimasero disoccupati per tre o più mesi, l' 11.9 per cento per più di sei mesi. Si è notato che l'irregolarità del lavoro varia grandemente da razza a razza.

Abitazioni e condizioni di vita. — Riguardo al modo di abitazione e di vivere, l'esame di 2371 famiglie, composte di 6861 persone, di cui il 57.3 per cento erano di sesso maschile, ha mostrato che i fitti più alti vengono pagati dai capi di famiglia bianchi, nati in America da genitori pure nati in America.

La media per tali famiglie era di \$ 1.95 per ciascuna al mese; i Russi pagano l'affitto medio più basso, cioè \$ 0.85 per persona al mese. Delle famiglie, il cui capo era nato in America da genitori pure nati in America, solamente il 36.1 per cento pagavano più di \$ 2 al mese per vano, mentre il 93.4 per cento pagava meno di \$ 3. Dei Russi l'82.5 per cento pagava meno di \$ 2 per stanza al mese. Dei Messicani il 55.6 per cento pagava meno di \$ 1 per persona al mese, mentre la media corrispondente pei Russi era del 52.5 per cento e per gl'Italiani del 48.4 per cento.

Riguardo al tenere persone a pensione, ecco i risultati ottenuti: Di 2371 famiglie, 975, ossia il 41.1 per cento, facevano

pensione o affittavano camere. La percentuale più alta di tali famiglie è data dai Ruteni, ed è del 62.8 per cento; i Gallesi hanno dato la cifra più bassa, che è del 2.6 per cento. Il grado di affollamento nelle famiglie fu accuratamente studiato, e si è trovato che i pensionanti erano negli Stati centrali-occidentali 25 ogni 100 famiglie; in quelli del sud-ovest 42; nella Pennsylvania 198; nel Sud 206. Riguardo alle diverse nazionalità, i Croati nella Pennsylvania hanno dato la media più alta, con una cifra di 4.04 pensionanti e persone che affittavano camere per ciascuna famiglia. Delle 2371 famiglie menzionate più sopra, 1035, cioè il 43.7 per cento, occupavano appartamenti di quattro stanze, e 666 appartamenti di tre.

L'affollamento maggiore venne riscontrato nei piccoli appartamenti; così negli appartamenti di una stanza fu trovata una media di 2.88 persone per stanza; in quelli di due stanze, una media di 3.93 persone per appartamento, o 1.97 per stanza; negli appartamenti di tre stanze una media di 5.28 persone, o 1.76 per stanza; in quelli di 4 stanze una media di 6.59 persone, o 1.65 per stanza; in quelli di 5 stanze una media di 6.90 persone, o 1.38 per stanza; finalmente negli appartamenti di 6 stanze una media di 7.08 persone, ovvero 1.18 per stanza. Gli Sloveni presentano la media più alta di persone per stanza; seguono i Russi, e terzi vengono i Croati.

Venne notato che il grado d'affollamento non è lo stesso in tutti i luoghi.

Grado d'istruzione degli immigranti. — Degli 86,908 minatori maschi esaminati rispetto al grado di istruzione, 54,090 erano nati all'estero e 32,818 nati in America. Dell'intero numero il 14.9 per cento non sapevano nè leggere nè scrivere, di quelli nati all'estero l'80.9 per cento sapeva leggere e scrivere; la cifra corrispondente per quelli nati in America era del 92 per cento. Dei bianchi nati in America da genitori pure nati in America, il 96.1 per cento sapevano leggere e scrivere, e di quelli nati in America da genitori stranieri, il 97.9 per cento.

Gli Olandesi, gl'Inglesi, gli Scozzesi e **g**Li Svedesi nati all'estero hanno dato una percentuale di quelli che sanno leggere e scrivere più alta di quella data dai bianchi nati in America da genitori pure nati in America. Le statistiche ottenute provano che il numero degli analfabeti è assai più grande fra gl'immigranti provenienti dal sud e dall'est dell'Europa, che fra quelli provenienti dal nord dell'Europa e dalla Gran Bretagna. Esse inoltre provano che la percentuale di coloro che sanno leggere e scrivere fra le persone nate in America da genitori stranieri tende a raggiungere quella che si riscontra fra coloro che sono nati in America da genitori nati in America. La durata della permanenza negli Stati Uniti ha naturalmente influito sulla capacità o meno di leggere e scrivere, benchè ciò non abbia la medesima importanza per le diverse razze. Negl'immigranti arrivati agli Stati Uniti in più giovane età si nota naturalmente a questo riguardo un più marcato miglioramento che negli altri.

Percentuale degli immigranti ammogliati. — Dei 78,290 minori dei quali fu rilevato lo stato civile, si è trovato che il 30,5 per cento erano celibi, il 67,4 per cento ammogliati e il 2,1 per cento vedovi. La percentuale maggiore degli ammogliati è stata data da quelli nati in America da genitori nati anch'essi in America; per essi la percentuale è del 67,5. Fra i 6049 uomini nati in America da genitori nati all'estero tale percentuale era del 57,8; mentre fra i 50,519 uomini nati all'estero era del 67,3.

Viaggi all'estero. — Si è preso in esame il numero delle visite fatte ai loro paesi di nascita dagl'immigranti. Di 33,188 immigranti nati all'estero si è trovato che il 17,5 per cento aveva fatto una o più di tali visite. Per quelli che si trovavano in questo paese da meno di 5 anni tale percentuale era del 10; per quelli che vi si trovavano da 5 a 9 anni era del 21; per quelli la cui residenza negli Stati Uniti era stata di 10 o più anni tale percentuale era del 22,4. I Messicani dettero la percentuale più alta ed i Montenegrini la più bassa; di questi ultimi soltanto il 3,2 per cento avevano rivisitato il loro paese di nascita.

Americanizzazione. — Tale questione venne studiata assieme a quelle concernenti l'acquisto di beni stabili, la naturalizzazione e la conoscenza dell'inglese. Riguardo all'acquisto di una casa bisogna ricordare che la possibilità di far ciò, per parte di un minatore, è molto limitata, perchè le Compagnie minerarie non si mostrano disposte a disfarsi delle loro proprietà. Di 2363 famiglie fu trovato che il 20.8 per cento possedevano la casa in cui abitavano. Gl'Irlandesi nati all'estero danno a questo proposito la percentuale più alta, il 62 per cento di essi possedendo la casa in cui abitano. Pei nati in America da genitori nati in America, tale percentuale è del 37.2 per cento. Pei Magiari, per gli Slovacchi ed i Croati essa è molto più bassa, essendo rispettivamente del 6.2, del 12.3 e del 12.4 per cento.

Riguardo ai diritti politici vennero esaminati 18,363 immigranti che si trovavano negli Stati Uniti da 5 e più anni. Di questi il 26.8 per cento erano naturalizzati, mentre il 14.9 per cento avevano fatto solamente la prima domanda. Di 8537 che si trovavano qui da 10 anni o più, il 51.1 per cento erano divenuti cittadini americani, mentre il 13.8 per cento avevano solo fatto la prima domanda. Degl'immigranti che si trovavano qui da 5 anni e più, la maggiore percentuale di naturalizzati fu data dai Gallesi, nella misura dell'80.7 per cento; seguono gl'Irlandesi con la percentuale dell'80.5, mentre per gl'Inglesi la cifra corrispondente è del 67.3 e pei Tedeschi del 68.1. Per gl'Italiani del sud tale percentuale è del 26.6. Per i minatori irlandesi che si trovavano negli Stati Uniti da 10 e più anni, la percentuale dei naturalizzati era dell'85.5; seguono nell'ordine indicato i Tedeschi, i Gallesi, i Boemi, gl'Inglesi, gli Svedesi e gli Scozzesi. Pei Ruteni quest'ultima percentuale è solo del 17.1. Risultati analoghi si sono ottenuti dall'esame delle famiglie.

Rispetto ai 48,656 stranieri appartenenti a razze la cui lingua non è l'inglese, si è trovato che 29,775 (61.2 per cento) parlavano l'inglese. Per gli Svedesi, la percentuale di coloro che parlavano l'inglese era del 96.4; per i Tedeschi del 90.4, per gli Olandesi dell'84.3, per i Francesi del 71 per cento. Quanto agli immi-

granti provenienti dal sud e dall'est dell'Europa, la maggiore percentuale di quelli che parlavano inglese fu data dai Lituani; di 1876 Lituani il 75.4 per cento parlavano l'inglese. Sembra che gl'Italiani imparino l'inglese molto più rapidamente degli Slavi. La più bassa percentuale di quelli che parlano l'inglese fu data dai Bulgari (30.1).

Legislazione su l' emigrazione, l' immigrazione e la colonizzazione.

Decreto del Presidente della Repubblica di Colombia, n. 496, in data del 18 novembre 1909, col quale si regola la materia dell'immigrazione e si deroga al decreto n. 1258 del 17 novembre 1908.

ART. 1. — La V Sezione del Ministero dei lavori pubblici costituirà il Dipartimento generale dell'immigrazione nella Repubblica.

ART. 2. — Gli Agenti consolari eserciteranno provvisoriamente le funzioni di Agenti di immigrazione là dove ciò sarà loro permesso dalle leggi locali.

ART. 3. — Il Dipartimento generale d'immigrazione potrà nominare delle Giunte d'immigrazione alla sua dipendenza, nelle capitali dei Dipartimenti, o nei porti di sbarco diretto degl'immigranti, o in altri luoghi ove lo reputi conveniente. Il personale di tali Giunte sarà stabilito secondo il bisogno e la maggiore o minore affluenza di immigranti.

CAPITOLO I.

Degli immigranti.

ART. 4. — È reputato immigrante ogni straniero, giornaliero, artigiano, industriale, agricoltore o professionista, che, essendo di età inferiore a 60 anni e superiore a 10, e avendo comprovate la propria moralità e le proprie attitudini, sbarca nel territorio della Repubblica per stabilirvisi.

Le persone che, trovandosi in tali condizioni, non vogliono tuttavia godere dei vantaggi della qualità di immigrante, ne informeranno le Autorità del porto di sbarco; in tal caso verranno considerati come semplici viaggiatori, ma potranno, con la permanenza nel paese, acquistare il domicilio, in conformità delle norme legislative.

Gli immigranti si dividono nelle seguenti categorie:

- 1° immigranti senza contratto;
- 2° immigranti arruolati dal Governo della Repubblica;
- 3° immigranti arruolati da imprese private stabilite nella Repubblica.

Gli immigranti arruolati dal Governo o da imprese private adempiranno, oltre agli obblighi indicati nel presente decreto, anche a quelli contenuti nei rispettivi contratti.

ART. 5. — In ogni contratto riguardante l'immigrazione dovrà farsi constare che l'immigrante resta in tutto soggetto alle leggi e alla giurisdizione dei Tribunali colombiani e rinuncia espressamente a ogni querela o reclamo in via diplomatica, eccettuato il caso di denegata giustizia.

Dovrà specialmente indicarsi nei contratti l'obbligo che assumono gli immigranti di sottomettersi alle norme della legge 145 del 1888 "sugli stranieri e sulla naturalizzazione", la quale sarà debitamente resa pubblica in tutti gli Uffici di immigrazione.

ART. 6. — Gli immigranti liberi dovranno al loro arrivo in Colombia, e come previa condizione per esser ricevuti, firmare davanti alla superiore Autorità del porto di sbarco una dichiarazione nel senso enunciato nell'articolo precedente. Alla stessa Autorità dovranno anche presentare il certificato di nascita proprio e di ogni componente la famiglia, il certificato di sanità comprovante che nè egli nè alcuno di sua famiglia soffrono malattie contagiosi o incurabili, il certificato di moralità, e un certificato da cui risulti l'ufficio, l'industria o il commercio ch'egli esercita. Saranno esenti da questa formalità gli immigranti che abbiano presentato questi certificati al rispettivo Console o Agente di immigrazione.

ART. 7. — Non saranno in nessun caso arruolati come immigranti per la Colombia, nè ammessi come tali, gli individui che si trovino in alcuna delle seguenti condizioni:

Che siano pazzi, idioti, imbecilli, ciechi o sordomuti, vagabondi, impossibilitati al lavoro per malattia o cattiva costituzione fisica, o abbiano superato i 60 anni.

Ciò nonostante saranno ammesse le persone impossibilitate al lavoro o ammalate, che giungano accompagnate dalla famiglia o che vadano a raggiungerla, purchè siano a capo di una famiglia in cui vi sia almeno un membro capace di lavorare e che possa sostituire quello anziano o invalido.

Non potranno parimente essere ammessi i condannati per delitti comuni, i profughi da carceri o da presidi, gli anarchici o gli affetti da malattia cronica o contagiosa.

ART. 8. — Gli agenti d'immigrazione della Colombia si asterranno dallo stipulare contratti con individui che non abbiano i requisiti richiesti dalle leggi del loro paese sull'emigrazione; tale divieto si estende anche ai privati e alle Compagnie che trasportano immigranti nella Colombia; in generale il Governo procurerà, coi mezzi che sono a sua disposizione, che l'immigrazione diretta alla Colombia non sia clandestina.

ART. 9. — Gli immigranti che giungono nel paese in forza di contratti stipulati col Governo, godranno dei vantaggi indicati nel rispettivo contratto. A quelli che giungono liberi (senza contratto) in cerca di una industria, di un'occupazione, di un impiego, sarà concessa l'esenzione dal pagamento dei diritti consolari, la libera introduzione degli effetti di uso personale, mobili di uso domestico, strumenti di agricoltura, strumenti e utensili dell'arte o dell'impiego che esercitano, l'esenzione dal pagamento di ogni imposta diretta, dal servizio militare, eccettuati i casi contemplati dal diritto internazionale.

Il Dipartimento generale e le Giunte d'immigrazione provvederanno che siano concesse agli immigranti che vengono come coloni, ossia a coltivare la terra, le esenzioni a cui essi hanno diritto, e il Dipartimento generale d'immigrazione provvederà alle facilitazioni che si possano loro concedere e che potranno consistere in concessione di terre incolte, viaggio gratuito e facilitazioni per trasferirsi con la famiglia dal porto di sbarco al luogo designato.

L'estensione delle terre incolte da concedersi in proprietà agli immigranti sarà materia di decreti speciali in armonia con le leggi vigenti al riguardo, e così pure gli obblighi che si contraggono rispetto alle terre che vengono concesse, come lo spianarle, il coltivarle, il delimitarle e il non alienarle. Quanto al luogo nel quale gli immigranti devono stabilirsi, esso sarà materia di speciali decreti del Governo caso per caso.

Qualora giungessero emigranti nel paese prima che siano emanati i decreti relativi, il Dipartimento generale prenderà le misure necessarie per collocare vantaggiosamente gli immigranti in modo che possano stabilirsi nella Repubblica.

ART. 10. — Le disposizioni dell'articolo precedente saranno estensibili, in quanto siano loro applicabili, ai figli adulti degli immigranti, nei limiti consentiti dal diritto internazionale.

ART. 11. — Gli stranieri immigranti che appariscano implicati in movimenti di scioperi o altri di tal natura, sia come promotori, sia come esecutori o complici, saranno considerati come stranieri pericolosi, e in tal caso si applicheranno le disposizioni del diritto costituzionale colombiano in accordo con quelle del diritto delle genti.

ART. 12. — Le autorità della Repubblica presteranno agli imprenditori tutto l'appoggio necessario acciocchè i contratti sull'immigrazione abbiano effettiva esecuzione.

Accorderanno inoltre agli immigranti tutta la protezione necessaria affinchè siano rispettati i diritti che hanno in virtù della loro condizione di stranieri in conformità della citata legge 145 del 1868, e della loro condizione speciale di immigranti.

CAPITOLO II.

Del Dipartimento generale di immigrazione.

Art. 13. — Il Dipartimento di immigrazione avrà gli obblighi e le attribuzioni qui sotto indicati:

1° mantenere comunicazione attiva e diretta con gli Agenti di immigrazione della Repubblica all'estero, con gli Agenti consolari della Colombia, con le Giunte dipendenti e con tutte le Autorità pubbliche del paese, circa quanto si riferisce all'incremento dell'immigrazione e alla sua distribuzione in forma utile e vantaggiosa;

2° proteggere la immigrazione meritevole e laboriosa, e suggerire i mezzi atti a frenare quella viziosa o inutile; esigere l'osservanza delle leggi in quanto riguardano l'alloggio, l'alimentazione, il regime igienico e la sicurezza dell'immigrante;

3° esigere dagli arruolatori di immigranti, l'elenco di questi, i passaporti, le carte di riconoscimento, i contratti e le altre informazioni che ritengano necessarie;

4° provvedere al collocamento degli immigranti;

5° facilitare presso le Autorità del paese l'esercizio delle azioni spettanti agli immigranti, per mancato adempimento dei contratti di lavoro o di trasporto, per cattivo trattamento, ecc.;

6° proporre al Governo tutti quei provvedimenti che giovino allo incremento dell'immigrazione e la riforma di quelli che la pratica abbia dimostrato dannosi o inadatti;

7° amministrare i fondi destinati all'incremento dell'immigrazione, tenendo la contabilità in conformità delle disposizioni vigenti;

8° tenere un registro dell'immigrazione, nel quale saranno segnati, per ordine di data, l'arrivo di ogni immigrante, il suo nome, cognome, età, sesso, stato civile, patria, religione, occupazione, se sa leggere e scrivere, luogo d'arrivo e luogo di collocamento;

9° dirigere l'immigrazione ai luoghi designati dal Governo per essere colonizzati;

10° presentare annualmente una relazione circa il numero degli immigranti, la loro qualità, professione e provenienza, e circa l'aumento, o stazionarietà, o diminuzione che abbia acquistato la immigrazione, indicandone le cause e suggerendo i mezzi che si ritengano adeguati per facilitare il suo sviluppo o rimuovere gli ostacoli che vi si oppongano;

11° dettare i regolamenti necessari per la propria organizzazione e il proprio funzionamento.

CAPITOLO III.

Degli Agenti di immigrazione all'estero.

ART. 14. — Sono attribuzioni e obblighi degli Agenti di immigrazione all'estero:

1° fare con tutti i mezzi a loro disposizione una continua propaganda in favore dell'immigrazione per la Colombia, mettendo in evidenza le sue condizioni fisiche, politiche e sociali, i suoi principali rami di industria, le risorse e le ricchezze naturali del suo territorio, le garanzie con cui le leggi tutelano il lavoro e la proprietà; la varietà del suo clima, la fertilità delle sue terre, i vantaggi offerti all'emigrante operoso, le facilitazioni concesse per l'acquisto delle terre, il tasso dei salari, i prezzi degli articoli di consumo e ogni altro dato atto a favorire l'immigrazione;

2° fornire gratuitamente a tutti gli emigranti le informazioni che chiedano intorno alla Colombia;

3° testimoniare circa la condotta e l'attitudine industriale di ogni individuo che si diriga nella Colombia in qualità di immigrante, senza esigere per tale servizio alcun emolumento;

4° intervenire nei contratti di trasporto conclusi tra i capitani dei bastimenti (vettori) e gl'immigranti che si dirigono nella Colombia, allo scopo di accertarne l'autenticità e la legalità e di impedire ogni abuso;

5° farsi rilasciare dai capitani dei bastimenti nei porti di imbarco liste nominative degli immigranti diretti in Colombia, da rimettersi al Dipartimento d'immigrazione con gli schiarimenti del caso;

6° stipulare contratti di immigrazione in conformità delle istruzioni che il Governo loro impartisca;

7° tenere i registri necessari per annotarvi tutti gli atti che eseguono in rapporto all'immigrazione;

8° presentare al Dipartimento d'immigrazione un rapporto annuale sul numero e la qualità degli immigranti imbarcati e sulle cause dell'aumento o della diminuzione dell'immigrazione e sui mezzi adeguati a favorire o eliminare tali cause;

9° dare rigorosa esecuzione agli ordini e alle istruzioni che loro impartisca il Governo nei riguardi dell'immigrazione.

I Consoli della Colombia all'estero avranno rispetto all'immigrazione gli obblighi e le attribuzioni seguenti:

1° studiare diligentemente, consultandosi con persone aventi rapporti con l'immigrazione all'estero, quale ordine di incentivi naturali o legislativi possa determinare una corrente di scelta immigrazione diretta alla Colombia;

2° studiare i sistemi agricoli del paese ove risiedono, sotto il punto di vista dei rapporti fra proprietari di terre e capitalisti e i fittuari, coloni, giornalieri, ecc.;

3° studiare diligentemente quali circostanze determinino la immigrazione e quale sia il paese al quale gli immigranti si dirigono di preferenza;

4° studiare la immigrazione del paese in cui risiedono, osservando quale sia l'attività alla quale tale emigrazione si dà, nel paese a cui si dirige;

5° inviare trimestralmente un rapporto sovra tutti questi punti al Dipartimento di immigrazione del Ministero dei lavori pubblici.

Giunte di immigrazione.

ART. 15. — Le attribuzioni e gli obblighi delle Giunte di immigrazione saranno i seguenti:

1° ricevere, alloggiare e trasferire gli immigranti da uno all'altro di luoghi soggetti alla loro giurisdizione;

2° fare attiva propaganda in favore della immigrazione nei rispettivi loro territori, facendo conoscere la qualità delle industrie sorte o suscettibili di sorgere nei territori stessi, i prezzi dei salari, la bontà del clima, e gli altri vantaggi in essi esistenti;

3° promuovere nelle rispettive località la formazione di associazioni private per la protezione degli immigranti;

4° ottenere dalle Autorità governative o municipali sussidi in denaro o terre, ecc., a beneficio degli immigranti;

5° prestare al Dipartimento d'immigrazione tutto l'ausilio possibile in materia di immigrazione;

6° presentare al Dipartimento di immigrazione un rapporto annuale sul movimento della immigrazione nei loro territori.

ART. 16. — Nessun individuo e nessuna impresa privata potrà, senza autorizzazione del Dipartimento di immigrazione, assumersi lo sbarco degli immigranti. L'inosservanza di tale disposizione sarà punita con una multa che sarà fissata con criterio discrezionale dal Ministero dei lavori pubblici.

ART. 17. — Gli immigranti non potranno valersi delle franchigie accordate dalla legge colombiana per dirigersi, attraversando la Repubblica, a uno Stato straniero, sotto pena di esser tenuti all'indennizzo di tutte le spese che siano state fatte pel loro arrivo nel territorio della Repubblica.

ART. 18. — Si deroga in ogni sua parte al decreto n. 1258 del 17 novembre 1908, " col quale si regolano le leggi sull'immigrazione ", che fu pubblicato nel *Diario Oficial*, nn. 13,467 e 13,468 del 28 novembre 1908.

**Decreto del Presidente degli Stati Uniti del Messico,
in data 18 dicembre 1909, circa i terreni demaniali.**

ART. 1. — In attesa delle riforme legislative riguardanti i terreni demaniali incolti, in conformità delle norme fondamentali del decreto 30 dicembre 1902, rimangono sospese le disposizioni della legge 26 marzo 1894, per quanto si riferisce alla denuncia di terreni demaniali incolti (*terrenos baldios*). In conseguenza di ciò non sarà ricevuta d'ora innanzi, dalle Agenzie del Ministero del *Fomento*, nessuna denuncia di detti terreni; ma si provvederà sino ad esaurimento, in conformità delle norme della citata legge 26 marzo 1894, in merito alle denunce che si trovino già in corso alla data della presente legge.

ART. 2. — La facoltà di vendere terreni nazionali, concessa dalla legge al Governo, è sospesa finchè non siano rettificati da Commissioni ufficiali i confini tracciati anteriormente.

ART. 3. — Il Ministero del *Fomento* potrà stipulare contratti d'affitto per la coltura di terreni demaniali incolti e nazionali, subordinandoli alle norme seguenti:

1° Il termine dell'affitto non potrà essere superiore a 10 anni;

2° Il prezzo dell'affitto non potrà essere in nessun caso inferiore al 5 per cento annuo del valore del terreno.

Agli effetti del comma precedente sarà attribuito ai terreni demaniali incolti il valore che è assegnato ad essi nella tariffa stabilita per il corrente anno finanziario, e ai terreni nazionali il valore predetto aumentato del 50 per cento.

3° Ai conduttori dei fondi si potrà concedere nei rispettivi contratti il diritto di acquistarli per quanto altri chieda la loro alienazione e questa proceda in conformità dell'art. 6 della presente legge. Il conduttore dovrà valersi di questo diritto nel termine di un mese, a partire dal giorno in cui il Ministero del *Fomento* gli comunicherà la determinazione di vendere il terreno.

ART. 4. — I contratti di vendita o le promesse di vendita di terreni demaniali incolti e nazionali, stipulati in base alle leggi del 15 dicembre 1883 e del 26 marzo 1894, scadranno col decorrere dei termini in essi stabiliti, e per nessun motivo i detti contratti potranno essere rinnovati, nè prorogati i termini in essi indicati.

ART. 5. — Il Governo dell'Unione, per mezzo del Ministero del *Fomento*, provvederà alla determinazione dei confini e alla misurazione dei terreni demaniali incolti che ancora esistono nella Repubblica, da ese-

guirsi per mezzo di Commissioni ufficiali retribuite con le somme all'uopo stanziato in bilancio.

Il Governo procederà altresì, per mezzo delle predette Commissioni, alla rettificazione dei confini dei terreni nazionali, completando tale rettificazione con i dati geografici fissati dalle disposizioni amministrative o dai regolamenti che saranno emanati.

ART. 6. — I terreni demaniali incolti e nazionali che saranno misurati e delimitati nei termini indicati negli articoli precedenti, saranno destinati di preferenza alla colonizzazione o ad altri scopi d'interesse generale, riservando a boschi i terreni adatti. Il Governo potrà alienare i terreni non destinati agli scopi predetti; però non potrà esser fatta nessuna alienazione a favore di una sola persona per una quantità superiore a 5 mila ettari.

ART. 7. — In ogni caso di alienazione di terreni appartenenti alla Nazione, dovranno essere preferiti gli attuali possessori di essi, purchè durante almeno dieci anni abbiano cinto i terreni che occupano con staccionate o siepi o li abbiano coltivati od utilizzati con qualche coltura agricola, e nell'uno o nell'altro caso abbiano pagato, durante gli ultimi cinque anni, le imposte stabilite per detti terreni, secondo la rispettiva legge locale. L'occupazione nei termini stabiliti dovrà essere comprovata innanzi al Giudice del Distretto relativo, con citazione ed assistenza del Pubblico Ministero, il quale si uniformerà alle istruzioni generali o speciali stabilite dal Ministero del *Fomento*.

ART. 8. — Rimangono pienamente in vigore le attuali disposizioni che concedono ai possessori di terreni demaniali incolti i mezzi per perfezionare i loro diritti, ottenendo un titolo legittimo. Il Ministero del *Fomento* è autorizzato a fare ancora transazioni per i terreni demaniali incolti posseduti con i requisiti indicati dalla legge 26 marzo 1894. Lo stesso Ministero è autorizzato ad emanare i provvedimenti che stimerà convenienti perchè i rilevamenti e i lavori di perizie in generale, che siano necessari per addivenire a transazioni, siano compiuti in conformità delle nuove norme stabilite per assicurare la loro esattezza. In ogni caso, perchè i rilevamenti ed i lavori di perizie possano essere approvati, dovranno essere eseguiti o verificati da un perito nominato dal Ministero del *Fomento*.

ART. 9. — Rimangono in vigore le norme relative al frazionamento dei terreni destinati ad uso pubblico; però i titoli che si rilasciano in conseguenza dei frazionamenti imporranno l'obbligo di coltivare o rendere adatto alla coltura il lotto durante dieci anni e indicheranno le condizioni necessarie perchè il concessionario e i suoi successori a titolo universale possano soltanto godere l'usufrutto del terreno per il detto

termine di dieci anni, senza la facoltà di affittarlo, alienarlo o cedere le migliori introdottevi se non dopo il termine indicato, durante il quale nè il detto terreno, nè i diritti su di esso conferiti saranno soggetti a gravame da parte di terzi.

Ogni infrazione delle norme contenute in questo articolo costituirà un motivo per dichiarare la nullità del titolo e perchè lo Stato rivendichi in giudizio il terreno di cui si tratta, affinchè sia concesso ad un capo di famiglia che abbia i requisiti voluti dalla legge.

Legislazione sul lavoro

La nuova legge danese per la protezione dei lavoratori stranieri.

Da un rapporto del cav. **Giulio Marchetti - Ferrante**, Segretario di Legazione
(Dicembre 1909)

In un paese come l'Italia, ove l'emigrazione costituisce uno dei più importanti fenomeni demografici, e ove la diplomazia fa opera continua e diligente per assicurare, mediante trattati di lavoro, la protezione dei connazionali all'estero, è interessante siano conosciute le garanzie che un altro Stato ha sancito in una legge intesa appunto a tutelare gli operai stranieri, venuti a cercar lavoro sul suo territorio.

Alludo alla legge danese del 21 agosto 1909, legge ch'è nuova attestazione del progresso raggiunto da questo Stato del Nord in fatto di provvedimenti sociali.

In Danimarca, non meno, del resto, che negli altri due Stati scandinavi, e specialmente in Norvegia, non si esita, in materia di provvedimenti d'indole sociale, a portare le più ardite teorie nel campo della pratica, poichè si pensa che nulla impedisca al legislatore di mutare i provvedimenti stessi ove l'esperienza non dia risultati favorevoli.

Se si prende, per esempio, la legge che ci siamo proposti di esaminare, si troveranno all'ultimo articolo di essa le seguenti parole: " Il progetto di revisione di questa legge deve esser presentato al più tardi nel corso della sessione parlamentare ordinaria del 1911 „. Ciò significa che, secondo un'abitudine frequente dei legislatori danesi, già preventivamente si stabilisce un periodo durante il quale la legge sarà eseguita, per così esprimerci, in via di esperimento, e se ne rileveranno gl'inconvenienti per correggerli.

La struttura di questa legge di protezione degli operai stranieri è delle più semplici, benchè le sue disposizioni siano particolareggiatamente studiate con quello spirito meticoloso che forma il carattere delle legislazioni anglo-sassone, tedesca e scandinava.

In Danimarca, paese essenzialmente agricolo, si fa molto sentire la mancanza di mano d'opera, e, d'altra parte, il comodo lavoratore danese non vuole adattarsi ad altri mestieri più duri. Da ciò la necessità di attirare nel paese operai stranieri che lo suppliscano.

La maggioranza quasi assoluta di questi immigranti è costituita da poveri Polacchi: ora la legge viene appunto a proteggere questi stranieri contro l'eventuale sfruttamento degl'imprenditori e dei padroni, difendendoli specialmente contro quegli inganni i quali potessero derivare dalla loro ignoranza della lingua e delle istituzioni del paese che li ospita.

Poichè si è qualche volta vagamente parlato della possibilità per gli agricoltori italiani di trovar lavoro in Danimarca, si potrà pensare che la nuova legge si presti a favorire una tale emigrazione. Ciò è da escludere assolutamente: la grande differenza nelle abitudini e nell'alimentazione, unita a molte altre incompatibilità d'indole morale e fisica, non lo permetterebbe. Del resto tale impiego non rappresenterebbe neppure un miglioramento per i nostri contadini, essendo riservati, come dicemmo, agli stranieri soltanto i lavori più umili e faticosi, quali la coltivazione delle barbabietole, il taglio delle canne nei terreni paludosi, ecc. Importante sarebbe invece per gl'Italiani, cultori di scienze agrarie, il venire a rendersi conto *de visu* dei grandi progressi dell'agricoltura danese. Ma, anche a questa limitata esperienza, in accordo con l'abitudine invalsa da qualche tempo nelle Università e negli Istituti scientifici di differenti nazioni, di scambiarsi temporaneamente professori e studenti, sarebbe di qualche ostacolo la lingua, che certamente è una delle più difficili fra quelle parlate in Europa; l'inglese e il tedesco non sono conosciuti in Danimarca se non dalle persone di coltura superiore.

Legge 21 agosto 1900 relativa all'impiego di operai stranieri in alcuni determinati mestieri ed alla sorveglianza dello Stato in tale materia (1).

Art. 1. La presente legge si applica quando operai stranieri sono contrattati — eccezione fatta per la professione di domestico — per lavorare nel Regno, ove, però, essi non abbiano precedentemente risieduto in Danimarca per un periodo di due anni almeno, senza interruzione, e allorchè si tratti dei seguenti impieghi: agricoltura, lavori forestali, giardinaggio, fornaci di tegole, torbiere, taglio di canne (2), cave di sabbia, di argilla, di marna, raccogliere pietre, ecc.

Il Ministro dell'Interno è autorizzato a stabilire quando operai stranieri impiegati in lavori diversi da quelli enunciati debbano essere accolti con le garanzie protettive della presente legge.

Questo primo articolo spiega lo scopo della legge e la sua applicazione. In pratica fu già, più volte, applicato il secondo paragrafo, estendendo il beneficio di questa protezione legale a vari gruppi di operai stranieri, qui immigrati per differenti lavori, giudicati analoghi a quelli enunciati nel testo di questo primo articolo.

Art. 2. È obbligo di colui che ha contrattato operai stranieri (3) di far pervenire non più tardi di quattro giorni dal loro arrivo al luogo di destinazione una notizia scritta al capo della locale polizia.

Tale notizia scritta deve contenere le seguenti indicazioni:

1° Il numero degli operai giunti, indicato distintamente per gli uomini, le donne e i ragazzi, insieme alla loro nazionalità e paese di origine;

(1) " Lov vedrørende anvendelse af udenlandske Arbejdere til Arbejde i visse Virksomheder samt det offentlige Tilsyn dermed „

(2) Il *roskar*, o taglio delle canne nei terreni paludosi, è uno dei lavori più sgradevoli e malsani.

(3) Mi è parso bene tradurre *Arbejdsgiver* (l'arruolatore degli operai) con la parola *imprenditore*.

Per le persone di età inferiore a 16 anni, che non siano accompagnate da parenti, si dovrà, per quanto è possibile, indicare questi ultimi o i loro tutori, aggiungendo il rispettivo luogo di soggiorno;

2° Se gli operai sono accompagnati da un soprastante o da una guida, il nome e il paese di origine di questi;

3° L'istituzione, società o singolo individuo in Danimarca o all'estero, della cui assistenza si valse l'imprenditore per contrattare gli operai in questione;

4° Il periodo di tempo pel quale gli operai stranieri surriferiti sono arruolati;

5° La specie di lavoro in generale e in particolare pel quale essi furono contrattati, e inoltre:

6° La situazione e descrizione particolareggiata dell'abitazione destinata agli operai suddetti, con l'indicazione della capacità di ciascun ambiente e del numero degl'individui collocati in ciascuna stanza da dormire.

Il Ministro dell'Interno fornisce i moduli da usarsi per la denuncia surriferita.

Nel caso in cui gli operai contrattati nel Regno si trasferiscano da un luogo di lavoro ad un altro, incombe all'imprenditore, dal servizio del quale essi partono, di darne notizia all'autorità di polizia alla quale era già stato denunciato l'impiego degli operai medesimi, ed ugualmente il nuovo imprenditore è obbligato verso le autorità di polizia del proprio luogo alla denuncia stabilita nei numeri 1 a 6 del presente articolo, e in aggiunta alla denuncia medesima deve seguire l'indicazione del nome e del domicilio dell'ultimo imprenditore.

Se un operaio straniero si trova malato nel giungere al luogo di sua destinazione, è obbligo dell'imprenditore di chiamare, a sue spese, un medico e far verificare lo stato di salute dell'operaio medesimo e di prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare ogni contagio.

Prima di passare all'ulteriore esame della legge, è il caso di soffermarci ad esaminare questi due primi articoli, dai quali si desume tutto il suo carattere. Già vedemmo come solo apparentemente il primo articolo circoscriva le categorie di operai comprese nella protezione della legge. Due reali eccezioni sono formulate nell'articolo in questione: la prima riguarda gli stranieri impiegati come domestici, e ciò per motivi facili a comprendersi. In secondo luogo sono esclusi dalla protezione della legge medesima quegli operai che hanno risieduto per due anni, senza interruzione, nel paese. Che significa questa seconda esclusione? Che, oltre due anni, gli operai stranieri vengono a rimaner privi di protezione? Tutt'altro. E lo si scorgerà meglio esaminando gli articoli seguenti, i quali riguardano i rapporti contrattuali fra imprenditori ed operai. La legge parte dal presupposto che, dopo esser rimasti due anni sotto la sua egida, gli operai stranieri siano al caso di tutelare senz'altro i propri interessi, esigendo nei futuri loro contratti quelle clausole che dapprima la legge stessa loro garantiva.

Del resto è noto che — a parte queste speciali disposizioni riguardanti gli operai stranieri — la legislazione protettiva del lavoratore in generale si può dir giunta in Danimarca all'ultima espressione della modernità. Le difese sancite dallo Stato sono rinforzate dalle organizzazioni di classe, sì che il capitale, in questo come negli altri due paesi scandinavi, è fieramente sorvegliato e stretto dalle esigenze sempre crescenti dei lavoratori.

E, poichè si accennò all'esclusione dei domestici, aggiungeremo che l'organizzazione dei domestici danesi d'ambo i sessi è divenuta un vero incubo pei padroni, tanto da ingenerare una specie di crisi permanente. I padroni danesi preferiscono, quando possono, di far venire le loro persone di servizio dal di fuori, e specialmente dai ducati, già danesi, di Schleswig e Holstein, poichè questi ultimi domestici, non essendo, almeno in sul principio, ascritti ai sindacati, possono essere liberamente contrattati.

L'articolo 2 riflette, in poche e chiare disposizioni, quel disegno di protezione sociale che forma l'essenza della legge. Non poche responsabilità l'autorità di polizia riserba all'imprenditore di lavoro. A lui chiede persino di denunciare il nome dei parenti o delle altre persone, sotto la protezione dei quali si trovano, nel paese d'origine, gli operai al disotto di una certa età. A lui si domanda di chi egli si valse per contrattare gli operai, e a quali condizioni, e per quali lavori, evitandosi così alcune possibilità d'inganno; l'imprenditore è tenuto infine a provvedere pei suoi dipendenti abitazioni più che igieniche, convenienti. Si pongono a suo carico non solo le spese di cura dell'operaio che giungesse malato alla

propria destinazione, ma la più severa profilassi onde evitare il contagio degli altri.

Tali norme, è bene avvertirlo subito, hanno un'applicazione rigorosa. L'operaio che cadesse malato e potesse dimostrare esser la sua infermità dovuta a mancanza di precauzioni da parte del proprio imprenditore, avrebbe azione di danni contro di lui. La sorveglianza della polizia segue poi diligentemente gli operai stranieri che si trasferiscano, per ragion di lavoro, da un punto all'altro del Regno.

Art. 3. Se gli operai stranieri sono stati contrattati da una associazione di parecchi imprenditori di lavoro, per essere impiegati da questi in comune, gli obblighi che incombono all'imprenditore singolo, in conformità della presente legge, possono essere attribuiti ad una sola persona, il gerente degli associati, ma la responsabilità relativa all'osservanza delle regole della presente legge può, dalla pubblica Autorità, essere attribuita a ciascuno degl'imprenditori in particolare.

Le denunce da farsi al capo della polizia, contemplate all'art. 2, devono, in questo caso, menzionare il nome e il domicilio di tutti gl'imprenditori, e, se vi è un gerente, il nome e il domicilio di questo.

Questo 3° articolo ha un valore soprattutto giuridico; esso mira giustamente ad evitare che, dato il caso di parecchi imprenditori i quali impieghino i medesimi operai, sorgano eventualmente contestazioni in materia di responsabilità. La legge non si contenta di un gerente responsabile, ma, ove ne sia il caso, si riserva di colpire anche i suoi mandatari.

Art. 4. È obbligo dell'imprenditore di curare che, non più tardi del quattordicesimo giorno dall'arrivo degli operai stranieri, da lui presi al suo servizio, al luogo di destinazione, un contratto scritto sia concluso fra questi e l'imprenditore stesso, secondo la formula autorizzata dal Ministro dell'Interno. Il Ministro dell'Interno fornisce a tale scopo moduli stampati per la redazione dei contratti operai. Il Ministro stesso darà le opportune disposizioni per la vendita e il pagamento di detti moduli.

Il contratto sarà firmato dall'imprenditore e tutti gli operai vi apporranno i loro nomi o una marca, dopo che sarà stata loro fornita l'opportunità di prendere seria conoscenza delle diverse clausole del contratto in parola, sia personalmente, sia per mezzo di persona di loro fiducia.

Nel caso in cui gli operai fossero incapaci di prender conoscenza, per mezzo della lettura, del tenore del contratto medesimo, l'imprenditore è tenuto a fornire, a proprie spese, la necessaria assistenza di un interprete.

Con speciale menzione, da riferirsi nel contratto, l'imprenditore certifica che, prima dell'apposizione della loro firma, gli operai furono diligentemente informati delle differenti clausole del contratto stesso, in conformità del secondo *alinea* del presente articolo.

La lettura delle prescrizioni contenute in questo articolo fa pensare all'importanza che avrebbe, per l'Italiano emigrato in paesi di cui non conosce la lingua e le leggi, l'applicazione di una tale disposizione protettiva da parte delle autorità locali.

Art. 5. I contratti che non furono redatti secondo la forma menzionata nell'articolo 4, nel caso che fossero stati conclusi fuori del Regno, sono validi contro l'imprenditore interessato, ma non possono essere applicati contro gli operai; mentre i contratti conclusi in Danimarca sono validi soltanto se furono redatti nella forma surriferita. L'omissione della formula obbligatoria nella redazione di un contratto fa incorrere l'imprenditore nella responsabilità, di cui all'articolo 16 della presente legge.

Se l'imprenditore ha assunto un sotto-imprenditore per l'esecuzione di un lavoro, di maniera che il primo non entri in rapporto diretto cogli operai, ha tuttavia l'obbligo, sotto la responsabilità sancita dall'art. 16, di sorvegliare che un contratto scritto sia stipulato secondo le norme dell'art. 4, fra il surriferito sotto-imprenditore e ciascuno degli operai. L'imprenditore, nel caso cui si riferisce questo articolo, è garante del denaro che

spetta agli operai, ed è in diritto di fare i pagamenti direttamente a ciascun operaio, contro ricevuta di questi. Per le perdite che l'imprenditore venisse a subire in rapporto all'arruolamento di cui è qui parola, può rifarsi contro il sotto-imprenditore.

Con acume ha voluto il legislatore pronunciarsi contro possibili infrazioni della legge, redigendo gli articoli 4 e 5. Notevole anzitutto il termine per la stipulazione del contratto, fissato nel primo di questi due articoli; non che la disposizione seguente, in grazia della quale il contratto fatto all'estero sotto la disposizione di altra legge sarà valido soltanto contro l'imprenditore. Si potrà osservare, già a questo punto, che tutta la legge è informata a severità contro l'imprenditore e a tolleranza verso l'operaio, ma non bisogna dimenticare che la legge stessa difende i poveri proletari stranieri, ignoranti e deboli, i quali vengono a vendere il loro lavoro in un paese sconosciuto, contro il possibile sfruttamento di imprenditori scaltri e provvisti di tutti quei mezzi di cui appunto l'operaio è privo.

Quanto al principio di far risalire all'imprenditore, che si sia servito di un intermediario per ingaggiare gli operai, certe responsabilità, esso si riannoda a quello sancito nell'art. 3, il quale astringe anche gli imprenditori associati che pur abbiano nominato un gerente responsabile. Tutto ciò è, naturalmente, combinato per evitare che la legge sia elusa a mezzo d'interposte persone, *hommes de paille*.

Art. 6. Ogni contratto dev'essere redatto almeno in due esemplari identici e recanti ambedue le firme originali; uno rimane nelle mani dell'imprenditore, l'altro è lasciato agli operai. Nel caso in cui un sotto-imprenditore sia incaricato del lavoro (vedi art. 5), il contratto dev'essere redatto in tre esemplari originali che rimarranno rispettivamente in possesso dell'imprenditore, degli operai e del sotto-imprenditore.

Art. 7. Entro quattordici giorni dall'arrivo degli operai a destinazione l'imprenditore è tenuto a rimettere a ciascuno degli operai un libro di conti, nel quale l'imprenditore medesimo avrà cura di far riportare i giorni di paga del salario, l'ammontare del salario guadagnato da ciascun operaio, e insieme l'ammontare della somma che gli è stata versata. L'imprenditore è responsabile dell'esattezza

delle iscrizioni fatte in tal maniera nel libro dei conti, anche quando il salario è pagato agli operai per mezzo d'intermediari. Ciascun operaio ha il diritto di conservare in proprie mani il proprio libro di conti, e, alla sua partenza, di prenderlo con sè.

La disposizione del libro dei conti (meglio diremo in italiano: il suo modulo) dev'essere autorizzata dal Ministro dell'Interno. Il testo dev'essere in lingua danese, alla quale è aggiunta una traduzione nella lingua materna dell'operaio.

Quest'articolo non abbisogna di molti commenti; è senza dubbio uno dei fondamentali della legge, e la sua efficacia è soprattutto corroborata dall'obbligo del testo bilingue del libro stesso. È ben giusto, del resto, che le precauzioni più minute siano prese per proteggere l'operaio, specialmente per quel che concerne il pagamento del suo salario. Tali libri di conti sono venduti a prezzo fisso dal Ministero dell'Interno.

Art. 8. Quando un operaio straniero che è alloggiato dal suo imprenditore cade malato, questi è tenuto a provvedere affinché, il più presto possibile, sia prestato all'infermo il necessario soccorso, facendo, in quanto occorra, chiamare il medico e somministrare le medicine e curando l'ammissione di lui all'ospedale. Di più, in tutti i casi in cui la malattia non possa essere attribuita all'incuria dell'operaio, l'imprenditore è tenuto a prendere a suo carico, verso le autorità, tutte le spese occasionate dalle cure da prestarsi al malato, compresi gli onorari del medico, il costo delle medicine, e, ove occorra, le somme dovute all'ospedale per il soggiorno dell'ammalato stesso durante un periodo che non sia, tuttavia, superiore ai sei mesi. Nel contratto stipulato in conformità dell'art. 4, può essere stabilito che l'imprenditore sia tenuto ad assicurare gli operai da lui arruolati e per le malattie e per le conseguenze d'infortuni sul lavoro, allorchè un tale obbligo già non incomba all'imprenditore, in applicazione della legge n. 4 del 6 gennaio 1898 o di altre disposizioni legislative in vigore.

Il Ministro dell'Interno ha il diritto di accordare ad una società di assicurazione generale per tutto il paese l'assicurazione degli operai stranieri contro le malattie, per le quali ultime spetta

una sovvenzione annua da parte dello Stato di una corona per ogni operaio assicurato.

Allorchè una cassa di malattie di tal genere sarà stata riconosciuta, ogni impresario, il quale abbia a suo servizio gli operai menzionati nell'articolo 1° della presente legge, sarà tenuto ad assicurare gli operai stranieri presso la cassa medesima.

In tal caso nel contratto stipulato conformemente all'articolo 4 si farà menzione della circostanza che gli operai stranieri devono essere assicurati contro le malattie.

Non vi è nulla da osservare relativamente a questo umanitario articolo, le cui ultime disposizioni riguardano puramente una questione amministrativa interna. Il Governo danese ha facoltà di attribuire ad una determinata società d'assicurazione il carattere di cassa per le malattie, affidandole la protezione degli operai stranieri per tutto il Regno.

Art. 9. Nel contratto redatto secondo l'art. 4 della presente legge è stabilito in quali casi l'imprenditore e l'operaio sono rispettivamente autorizzati a denunziare il contratto prima che ne sia decorso il termine. Inoltre il contratto medesimo dovrà precisare, per accordo comune fra le parti, le più esatte indicazioni relativamente al salario, al suo pagamento (a giornata, a cottimo), la durata del lavoro, i giorni di festa, e ancora il rimborso delle spese di viaggio dell'operaio dal paese d'origine sino al luogo del lavoro, e, allo scadere del contratto, il ritorno al paese d'origine medesimo. Il contratto non può contenere alcuna riserva in favore dell'imprenditore d'imporre all'operaio ammende per sue mancanze od omissioni.

La prima parte dell'articolo 9 non contiene alcunchè, come si vede, che vada oltre le generali regole di previdenza in favore degli operai. Più degno d'attenzione mi sembra l'ultimo periodo. Con esso si toglie all'imprenditore la facoltà d'imporre all'operaio pene pecuniarie, le quali potrebbero dipendere dal suo arbitrio e risolversi in una gratuita, forzata prestazione di lavoro.

Art. 10. Se l'imprenditore mette a disposizione degli operai un'abitazione comune, si dovrà vigilare affinchè relativamente ad essa siano osservate le prescrizioni seguenti:

1° L'abitazione dev'essere situata in un luogo secco e salubre. Il tetto, le mura devono essere compatti, in modo da impedire qualsiasi infiltrazione; ciascuna stanza di abitazione deve essere sufficientemente provvista di finestre, che possano aprirsi. Presso l'abitazione deve esistere un facile accesso ad una buona acqua potabile, una conveniente istallazione pel drenaggio delle acque, e latrine ben tenute.

2° L'abitazione deve comprendere una cucina con fornelli, un refettorio, e inoltre dormitori in proporzione del numero degli abitanti. Quando questo numero sia superiore a 20, vi si deve trovare una stanza separata per gli ammalati, ove il medico preposto alla sorveglianza creda di esigerla.

3° I dormitori per uomini e per donne non maritate devono essere separati e senza alcuna comunicazione fra di loro. Ogni coppia maritata dovrà avere una stanza separata per dormire.

4° Nei dormitori i letti devono poggiare sul pavimento e fra l'uno e l'altro dev'essere lasciato uno spazio conveniente; i letti non devono essere sovrapposti, e non servire, al massimo, per più di due persone (1).

5° Si deve sorvegliare affinchè i dormitori non servano che ad un numero di persone corrispondente alla capacità dell'ambiente, e che tali stanze siano inoltre provviste di un numero sufficiente di finestre, da potersi aprire per la ventilazione. Oltre a ciò si devono rigorosamente osservare le prescrizioni di polizia relativamente all'igiene, alle costruzioni e alle disposizioni contro gl'incendi, speciali a questo genere di abitazioni.

L'imprenditore è responsabile dell'osservanza di tali precetti.

Tale articolo, amplificazione del 6° paragrafo del 2° articolo, potrà sembrare forse meticoloso, ma è stato compilato così perchè non possano esservi dubbi riguardo all'istallazione che la legge pretende garantire agli

(1) Sono dunque proibiti i letti-armadio, così frequenti nel Nord.

operai, e, in ogni caso, siano salvi i principii della morale, dell'igiene e di quel benessere elementare (acqua potabile, cucine, ecc.) che dev'essere assicurato anche ai più umili. Occorre ripetere poi una volta di più che non si tratta, in Danimarca, di prescrizioni destinate a restar sulla carta: la polizia non cessa un momento dalla sorveglianza, necessaria alla loro rigorosa esecuzione.

Art. 11. L'imprenditore è tenuto ad aver cura perchè l'abitazione sia mantenuta pulita, ordinata, e sia aereata ogni giorno.

Ecco un precetto che avrebbe potuto formare un paragrafo dell'articolo precedente, ma cui si volle, di proposito, dar l'importanza di un separato articolo.

Art. 12. A partire da un mese dal ricevimento della dichiarazione o denuncia menzionata nell'art. 2, l'autorità di polizia è tenuta a recarsi sul luogo del lavoro per accertarsi che il contratto è stato regolarmente redatto (vedi art. 4), e che i libri dei conti (vedi art. 7) sono in uso, e compiere infine un'ispezione dell'abitazione, constatando ch'essa corrisponde alle regole stabilite nell'articolo 10 della presente legge. Se si trovano mancanze, il capo della polizia può accordare all'imprenditore un breve termine per rimediarvi. In caso di contravvenzione alle leggi di polizia su l'igiene, le costruzioni e le misure preventive contro gli incendi, le competenti autorità faranno le denunce giudiziarie necessarie.

Nulla di particolare è da osservare relativamente all'art. 12; esso è la logica conseguenza di quelli che precedono.

Art. 13. In caso di conflitto fra l'imprenditore e gli operai, il capo della polizia locale è tenuto, quando una delle parti si rivolga a lui, a tentare la conciliazione, basandosi sull'interpretazione delle condizioni stabilite nel contratto. L'assistenza di un interprete è a carico dell'imprenditore, se il giudizio risulta a lui contrario; altrimenti tale spesa va a carico della pubblica autorità.

Secondo la natura della controversia, il capo della polizia ha diritto di esigere che gli operai durante le trattative di conciliazione conservino presso l'imprenditore la loro abitazione e la loro pensione pagata, senza essere obbligati a prender parte al lavoro, e non cerchino di occuparsi altrove, senza averne informata la polizia.

Anche quest'articolo ha uno spiccato carattere di protezione sociale. Basta considerare, per esempio, la clausola riguardante l'assistenza di un interprete nel corso di una controversia: se il torto è dalla parte dell'imprenditore, tale spesa va a suo carico; se invece è dalla parte degli operai, è la pubblica autorità che si assume la relativa spesa. Ciò ad evitare che gli operai siano trattiene dal far valere le loro ragioni per timore di perdite pecuniarie.

Le disposizioni che riguardano il ricorso all'assistenza dell'autorità di polizia sono le medesime in vigore in Danimarca in caso di sciopero di operai danesi. Del resto, gran parte delle corporazioni operaie sono riuscite a stabilire, per dirimere le loro controversie coi padroni, la forma dell'arbitrato. Trattandosi di operai stranieri, era opportuno disporre che, in caso di controversia, essi non fossero posti in mezzo alla strada e privati del nutrimento: l'imprenditore avrebbe ben facilmente potuto ricorrere a quest'atto di rappresaglia. Il pagamento dei salari, in caso di disaccordo, può dunque rimaner sospeso, ma la circostanza che l'imprenditore, sino alla soluzione del conflitto, è tenuto a fornir alloggio e vitto agli operai, senza pretendere ch'essi lavorino, costituisce tale gravame da indurre l'imprenditore stesso a sentimenti concilianti, essendovi in genere convenienza per lui a non prolungare un periodo, durante il quale è costretto a rimettere le spese di sussistenza degli operai.

Art. 14. Nel caso in cui un conflitto in materia di lavoro non sia risolto in conformità dell'art. 13, e quando inoltre operai stranieri che abbiano lavorato qui nel paese si presentino alle Autorità dichiarandosi privi di risorse, si devono assumere informazioni, per mezzo di un interrogatorio innanzi al Tribunale di polizia, per stabilire se nel caso particolare vi sia stata rottura di contratto da parte dell'imprenditore o da parte degli operai, e se una delle parti abbia diritto ad una indennità per compiuto lavoro, compreso il pagamento del viaggio, e ad una indennità

dalla parte avversaria per risarcimento di danni. Ove ne sia il caso, il giudice del Tribunale di polizia può pronunciare la propria sentenza per ciò che concerne una violazione di contratto, commessa sia dall'imprenditore che dall'operaio e può ordinare l'annullamento del contratto e dei diritti reciproci delle parti impegnate, come pure il sequestro dei loro beni. La sentenza può prescrivere inoltre all'imprenditore, la condotta illegale del quale ha occasionato la rottura del contratto, d'indennizzare la cassa pubblica interessata delle spese procuratele per il mantenimento degli operai come per la loro espulsione dal paese.

I crediti confermati dalle sentenze di tal genere possono essere riscossi anche mediante sequestro. In caso di appello — che può interporsi secondo le regole stabilite per le cause private di polizia — o di appello per sequestro (1), se gli operai interessati non hanno residenza conosciuta nel paese, la polizia è tenuta, nel caso che la sentenza pronunciata dal Tribunale d'appello sia favorevole agli operai medesimi, di fare le pratiche opportune per incassare il denaro spettante agli operai e di farne pervenire l'ammontare al Console della nazione di questi, perchè a sua volta lo rimetta agl'interessati.

Nel caso in cui l'operaio in causa non abbia domicilio conosciuto qui nel paese, la citazione d'appello deve esser fatta in suo nome davanti l'autorità di polizia del luogo ove la causa è stata trattata in prima istanza. Una copia dell'interrogatorio e dei giudizi pronunciati è spedita al Ministro dell'Interno quando la causa è definitivamente chiusa.

L'articolo 14, come vedemmo, fissa alcune regole di procedura, evitando anzitutto l'eventualità di un imprenditore che, in caso di controversia con i suoi operai, tronchi la controversia medesima, ponendoli sul lastrico. La fine dell'articolo stabilisce poi alcuni importanti principii, affinchè la mancanza di domicilio in Danimarca di un operaio straniero — nella maggior parte dei casi trattasi di emigrazione temporanea — non divenga causa di difficoltà legali a suo pregiudizio. Anche se l'operaio partito dalla

(1) Differenti forme della procedura danese.

Danimarca abbia lasciato dietro di sè un giudizio d'appello, l'autorità di polizia, che lo aveva protetto durante il suo soggiorno nel Regno, rimane tutrice dei suoi interessi; essa appunto si dà cura di riscuotere i suoi crediti e di rimetterli all'autorità consolare per l'ulteriore trasmissione all'interessato; l'autorità stessa fornisce all'operaio assente un domicilio legale presunto per la sua migliore tutela.

Art. 15. Colui che con promesse o altri mezzi illeciti determina operai stranieri ad astenersi o ad abbandonare il lavoro prima del termine fissato nel contratto, è passibile di un'ammenda da 50 a 1000 corone, da versarsi alla cassa di soccorso del Comune locale, se pure non incorra in una pena più grave, secondo i principî del Codice penale ordinario, il quale considera tali reati di azione pubblica. Ove l'imprenditore danneggiato lo domandi, può essergli accordata nel corso del processo una indennità.

Vediamo riprodotte in quest'articolo le penalità comminate in genere in Danimarca contro gli istigatori allo sciopero. Esse sono riportate anche al caso in cui si tratti di operai stranieri.

Art. 16. L'omissione dell'adempimento delle disposizioni contenute negli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 13 della presente legge è punita con una ammenda da 5 a 100 corone, la quale sarà imposta dal Tribunale di polizia e versata alla cassa di soccorso del locale Comune.

La pena medesima è pronunciata dal Tribunale di polizia suddetto contro quella delle parti (impresario, gerente, sostituto, operaio) che si sia resa colpevole di violenze o vie di fatto contro la persona della parte avversaria, se tuttavia non incorra in maggior pena, in applicazione del Codice penale ordinario.

La mitezza della pena minacciata in questo articolo 16 potrà forse far sorridere noi latini.

Eppure può dirsi che tali minaccie bastano, data la calma natura delle popolazioni scandinave, così schive da ogni violenza.

Art. 17. Nel caso in cui un imprenditore faccia dirigere per mezzo di un gerente od altro sostituto la propria impresa, quest'ultimo è responsabile dell'applicazione degli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 13 della presente legge, mentre l'imprenditore deve personalmente rispondere delle obbligazioni incorse in seguito al contratto da lui firmato, e, ove ne sia il caso, di quelle enunciate nell'art. 14.

Il fondamento dell'articolo 14 è puramente giuridico e si riannoda al diritto civile comune danese per quanto concerne il mandato.

Art. 18. Il capo di polizia competente nonchè il medico preposto devono vegliare affinchè le prescrizioni sanitarie ordinate dalla presente legge siano osservate. Il Ministro dell'Interno è inoltre autorizzato a nominare uno o più ispettori, i quali prestino la loro cooperazione per l'osservanza dei precetti di questa legge e il relativo controllo. Tali ispettori, come il medico e la polizia, devono avere libero accesso in tutti i luoghi di lavoro e d'abitazione degli operai stranieri, durante il soggiorno di questi in Danimarca. Le spese di viaggio, di trasporto, d'interprete, ecc., per l'esercizio del surriferito controllo gravano sul bilancio annuale dello Stato. Ogni anno, per iniziativa del Ministero dell'Interno, si pubblica un rapporto sull'attività di tali ispezioni.

Circa l'applicazione pratica di quest'articolo osserveremo che tali ispezioni furono già istituite, ed è imminente la pubblicazione dei relativi rapporti.

Art. 19. La presente legge non è applicabile alle Isole Ferøe. Il progetto di revisione di questa legge dovrà esser presentato, al più tardi, nel corso della sessione parlamentare ordinaria del 1911.

Già accennai all'abitudine danese di considerare ogni legge, dopo un periodo di esperienza, suscettibile di revisione. A ciò precisamente allude la seconda parte dell'ultimo articolo di questa da noi presa in esame.

Giurisprudenza sull'emigrazione

Parere del Consiglio di Stato (Sezioni riunite di Grazia e Giustizia e di Finanza), in data 25 ottobre 1907, relativo alle spese che possono far carico al Fondo dell'emigrazione.

Le Sezioni:

Vista la relazione in data 18 agosto scorso, n. 8901, con la quale il Ministero della marina chiede il parere del Consiglio di Stato sull'obbligo del Commissariato dell'emigrazione di concorrere nelle spese di manutenzione della Stazione marittima a Napoli e del fabbricato passeggeri sul ponte "Federico Guglielmo", a Genova;

Udito il Relatore;

Premesso che nelle stazioni marittime di Napoli e Genova è lo sbocco principale della nostra emigrazione. Nella stazione di Napoli transitano annualmente circa 300 mila emigranti in partenza e in arrivo per o dall'America. A Genova il movimento è di circa 150 mila emigranti ogni anno.

La stazione marittima di Napoli, nella quale si compie il servizio dell'emigrazione, fu costruita originariamente a spese del Ministero della Marina. Ma il Commissariato dell'emigrazione ha deliberato di concorrere in una somma annua non superiore alle L. 1000 per la manutenzione dei locali adibiti, nella detta stazione marittima, ai servizi dell'emigrazione.

In seguito all'ultima eruzione del Vesuvio, essendosi riconosciuta la necessità di procedere alla tintura delle facciate esterne della stazione marittima e ad altri lavori di riparazione, l'Ufficio del Genio civile, compilate apposite perizie, ripartì la spesa per L. 2300 a carico del bilancio della Marina e per L. 1800 a carico del Commissariato.

Ma quest'ultimo ha reiteratamente rifiutato ogni concorso, sostenendo che sul Fondo dell'emigrazione non devono gravare se non le spese che riguardano direttamente la protezione degli emigranti, laonde il Ministero della Marina, essendo convinto dell'opposta tesi, e che cioè l'emigrazione non può non contribuire nelle spese di cui si tratta, chiede il parere del Consiglio di Stato.

Il Ministero della Marina esamina ampiamente la questione in fatto e in diritto, osservando essenzialmente che alcuni dei locali, tanto della stazione marittima di Napoli, quanto del ponte "Federico Guglielmo",

di Genova avrebbero una destinazione esclusiva o quasi ai servizi della emigrazione. A chiarimento della sua tesi il Ministero produce due schizzi planimetrici di entrambi i fabbricati.

Il Commissariato, alla sua volta, oppone che la stazione di Napoli e il ponte "Federico Guglielmo" di Genova non hanno una destinazione speciale per gli emigranti; si tratterebbe di un servizio che riguarda gli emigranti non come tali, ma come passeggeri. Nel solo caso di provvedimenti speciali dati nello esclusivo interesse degli emigranti, il Commissariato si riserverebbe di deliberare volta per volta se il concorso nella spesa sia dovuto.

Ciò premesso, le Sezioni hanno considerato:

Che oggi non cada disputa sul compenso a *forfait* già ammesso dal Commissariato, perchè, se questo ha creduto di concedere una volta tanto una somma determinata per contribuire nelle spese di manutenzione della stazione marittima di Napoli, da siffatta concessione non potrebbe trarsi argomento per ritenere che tutte le spese riguardanti la stazione medesima debbano necessariamente e giuridicamente essere ripartite tra il Ministero della Marina e il Commissariato dell'emigrazione;

Che la legge 31 gennaio 1901 ha stabilito un Fondo per l'emigrazione, fondo costituito colle tasse pagate per ciascun emigrante, e che evidentemente è destinato a tutte le spese che hanno una diretta, immediata relazione con la tutela degli emigranti;

Che nella specie non si contesta che nella stazione marittima di Napoli, e così nel fabbricato sul ponte "Federico Guglielmo", a Genova, si verifichi solitamente una notevole affluenza di emigranti, i quali in certi momenti occupano gran parte dei locali ove sostano prima dell'imbarco; ma non è men vero che quei fabbricati servono in genere a tutti i passeggeri, essendo appunto questa, e non altra, la loro destinazione, e che gli emigranti vi transitano come passeggeri e non come emigranti;

Che, se la loro qualità di emigranti rende necessarie speciali operazioni di visita e di controllo, operazioni che si compiono nelle stazioni e che eventualmente rendono necessaria l'occupazione più o meno duratura di alcuni locali, non sarebbe questa una ragione perchè quelle stazioni dovessero considerarsi siccome aventi in tutto od in parte una diretta ed esclusiva destinazione a servizi di emigrazione, mentre è vero il contrario, che esse cioè servono a tutti indistintamente i passeggeri e solo indirettamente ed occasionalmente questa loro destinazione si rende più intensa e specifica per gli emigranti in quanto essi costituiscono una buona parte dei passeggeri di terza classe;

Che la costruzione e la manutenzione delle stazioni marittime implicano un pubblico servizio cui deve provvedere il bilancio dello Stato, e

si andrebbe contro i fini e lo spirito della legge qualora il fondo della emigrazione, destinato alla tutela degli emigranti, dovesse considerarsi siccome istituito per diminuire gli oneri di carattere generale, che incombono sui bilanci dei Ministeri in relazione a servizi che solo occasionalmente e indirettamente possono riguardare anche il movimento della emigrazione.

Per questi motivi:

Le Sezioni opinano che nelle spese per la stazione marittima di Napoli e per il fabbricato passeggeri sul ponte "Federico Guglielmo," a Genova non sia tenuto a contribuire il Fondo dell'emigrazione.

Decisione della Corte di Cassazione di Roma (Sezioni unite), con la quale si dichiara l'incompetenza dell'Autorità giudiziaria a decidere sulla domanda proposta dalla Società Metallurgica Meridionale contro il Ministero degli affari esteri per la negata iscrizione in patente del piroscafo "Napoletano",,

Corte di Cassazione di Roma (Sezioni unite).

5 febbraio 1910

Pres. PAGANO GUARNASCHELLI — *Rel.* MARTINO — *P. M.* TOFANO.

Ricorso Società Anonima "Metallurgica Meridionale",
c. Ministero degli affari esteri

.....
Omissis.
.....

RITENUTO IN FATTO:

Nell'ottobre 1905 la Società "Metallurgica meridionale," acquistò un piroscafo, cui quindi fece dare la nazionalità italiana e sotto il nome "Napoletano," fece iscrivere nel compartimento marittimo di Napoli.

E volendo adibire il detto piroscafo pel trasporto degli emigranti in

America, con contratto 13 dicembre 1905 lo noleggiò a tale scopo alla Società "Ligure Brasiliana", sotto condizione sospensiva e risolutiva che tale legno venisse autorizzato pel servizio di emigrazione.

Nel 3 febbraio 1906 la Società "Ligure Brasiliana", la quale era già autorizzata pel servizio di emigrazione con altri piroscafi, fece domanda per l'iscrizione in patente anche del piroscavo "Napoletano".

E consta che presso il locale ufficio compartimentale fu eseguita perizia dello scafo e accessori del detto bastimento; e la Commissione per la esecuzione della legge sull'emigrazione, con verbale 26 febbraio 1906 d'ispezione speciale (visita d'idoneità) passata al ripetuto piroscavo, espresse parere che il medesimo si trovasse nelle condizioni previste dal regolamento per l'esecuzione della legge stessa.

Però in data 14 aprile 1906 il Ministero degli Esteri, provvedendo sulla indicata domanda sporta dalla Società vettrice — ritenuto che il piroscavo in parola, sia per la sua antica costruzione, sia per le sue condizioni generali, non desse sufficiente affidamento di un buon servizio di trasporto degli emigranti e di sicurezza dei medesimi; — visto l'art. 13 della legge sull'emigrazione, penultimo capoverso; — sul parere conforme del Consiglio d'emigrazione espresso nell'adunanza 2 marzo 1906 e confermato nell'adunanza successiva 14 stesso mese — decretò che la patente di vettore di emigranti concessa alla Società "Ligure Brasiliana", di navigazione rimanesse limitata ai piroscavi attualmente iscritti nella patente medesima.

Credè allora — 25 luglio 1906 — la Società Metallurgica, proprietaria armatrice, proporre ricorso per annullamento del cennato decreto ministeriale avanti la IV Sezione del Consiglio di Stato.

Ma questa, con decisione 13 aprile-17 maggio 1907, dichiarò irricevibile il ricorso, in quanto ritenne avesse diritto a domandare la iscrizione in patente il solo vettore (sia per sè, sia per i suoi mandanti) e che il relativo provvedimento ministeriale dovesse avere efficacia *erga omnes*, epperò gli altri interessati non potessero ricorrere che nel termine concesso al vettore; e poichè erano decorsi 60 giorni dalla notificazione del decreto ministeriale alla Società vettrice, dovesse ritenersi tardiva l'impugnativa di ricorso fatta dalla Società proprietaria.

Quindi — 29 dicembre 1907 — la Società Metallurgica istituì giudizio avanti il Tribunale di Roma contro il Ministero degli Esteri, esponendo che l'esclusione del piroscavo "Napoletano", dal trasporto di emigranti, per pretesa non idoneità, fosse illegittima, sia perchè l'idoneità era stata dichiarata dalla Commissione competente, sia perchè il Ministero degli Esteri non poteva dichiarare la sua inidoneità per cause non ammesse dalla legge; e sia infine perchè, avendo l'Autorità ordinato una visita

straordinaria allo scafo esterno e delle opere nuove che trasformarono radicalmente la nave, ciò importava che, quando la nuova ed eccezionale ispezione fosse stata favorevole e i nuovi lavori eseguiti, il piroscavo dovesse ritenersi ammesso al trasporto di emigranti. E assumendo che tale illegittimo procedere dell'Amministrazione avesse cagionato alla Società gravi ed ingiusti danni, ne chiedeva il risarcimento nella misura da liquidarsi.

Contro tale istanza il Prefetto di Roma con decreto 15 luglio 1908 promosse la procedura di conflitto, eccependo l'incompetenza dell'Autorità giudiziaria a conoscere della causa, sia perchè il decreto del Ministro degli esteri è a base dell'art. 13 della legge sull'emigrazione, che dà al Ministro stesso un potere discrezionale che sfugge alla valutazione di qualunque Autorità contenziosa, sia perchè, dice nella decisione la IV Sezione, vi è quanto basta per ritenere la legittimità del provvedimento.

Onde la causa si trova rinviata avanti questo Supremo Collegio per la decisione di competenza.

La Corte di Cassazione in Sezioni unite

OSSERVA IN DIRITTO:

Che è principio il quale ormai più non si discute, che per la determinazione di competenza bisogna attendere non solo al *petitum*, ma anche alla *causa petendi*, in quanto questa integra l'altro agli effetti del giudizio; e se il fondamento dell'azione proposta è materia esclusivamente amministrativa, vien meno la competenza giudiziaria a decidere della causa, quantunque questa si prospetti sotto forma di azione di danni.

Che al lume di questo principio è evidente l'incompetenza dell'Autorità giudiziaria a decidere nella presente causa, poichè l'azione di danni è proposta in base e pretesa illegittimità dell'atto amministrativo del diniego di patente. Or è questo della concessione di patente un potere di polizia affidato alla discrezione dell'Autorità politico-amministrativa. Il Ministro degli Esteri (dice l'art. 13 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione), udito il Consiglio dell'emigrazione, può, con suo decreto motivato, negare, limitare o ritirare la patente.

Ma in materia di atti discrezionali, facoltativi della pubblica Amministrazione non vi può essere sindacato giudiziario. Invano si obbiettano gli articoli 2 e 4 legge sul contenzioso amministrativo, poichè questi si sono intesi e si devono intendere sempre riferibili al caso che la contestazione non nasca su atti discretivi della pubblica Amministrazione, altrimenti l'Autorità giudiziaria verrebbe indirettamente a prefinire essa

il modo di svolgimento del potere discrezionale e cioè verrebbe essa ad amministrare, il che sconvolgerebbe l'ordinamento dei pubblici poteri.

E oggi, dopo l'istituzione della giustizia amministrativa, si può, per eccesso di potere, incompetenza o violazione di norme legali che circondino l'atto discrezionale amministrativo, ricorrere alla IV Sezione del Consiglio di Stato, e quindi, in seguito a dichiarazione d'illegittimità, venire pei danni innanzi all'Autorità giudiziaria: ma, ciò non avendo fatto le parti interessate, o avendolo fatto tardivamente, manca ora loro il fondamento per l'azione giudiziaria.

Che il solo fatto di danni sofferti non può essere fondamento della azione, se per le premesse ragioni non si può giudiziariamente dimostrare che questi provennero da causa illegittima. E d'altronde giova osservare che le spese che incontra il privato per poter provocare un provvedimento amministrativo (come il conferimento della patente d'emigrazione) e preparare in senso favorevole il provvedimento medesimo, sono un'alea cui esso si sottomette, che non può inceppare l'azione dell'Amministrazione nelle sue determinazioni e decreti.

E invano s'insiste che l'Amministrazione agi con leggerezza, permettendosi e ordinandosi dalla Commissione compartimentale dei lavori per rendere il piroscalo adatto al servizio d'emigrazione, i quali poi, eseguiti, quella riconosceva idonei, e il Ministero no.

Poichè, 1° l'Autorità giudiziaria non può giudicare della colpa della Amministrazione in cose tecniche affidate alla di costei cognizione e prudenza; e 2° l'azione delle Commissioni locali e del Commissariato di emigrazione non può essere impegnativa dell'azione del Ministero, poichè quegli uffici non fanno che rendere pareri; ma del resto, come si è detto, il conferimento della patente entra nei poteri illimitati del Ministro, il quale nei suoi illuminati consigli può attingere a considerazioni di vario ordine (condizioni della nave, sanità pubblica, sicurezza, ecc.); e in caso negativo basta che pronunzi decreto motivato, udito il Consiglio di emigrazione (a tenore del sovracitato art. 13 della legge): or tutto ciò dovevano sapere le parti interessate. Donde la ragione di improponibilità dell'azione contro il Ministero degli Esteri.

Che non regge che in sede di competenza non si possa discutere dei motivi dell'azione, poichè ciò non procede quando pei termini com'è proposta, indipendentemente dall'accertamento dei fatti relativi, viene esclusa la competenza giudiziaria a interloquire.

Per questi motivi:

La Corte dichiara l'incompetenza dell'Autorità giudiziaria a decidere sulla sopradetta domanda, ecc.

Notizie varie

Gli stranieri in Francia.

Nel fascicolo dell'*Economiste Français* del 19 marzo 1910 è apparso un interessante articolo del sig. Edoardo Payen, *Les étrangers en France*, al quale diedero occasione le recenti proposte legislative in Francia contro la mano d'opera straniera. Togliamo dall'articolo stesso i dati statistici riguardanti la popolazione straniera nella Repubblica.

Secondo i dati del censimento della popolazione in Francia del 4 marzo 1906, non ancora completi, vi erano a quella data 1,009,415 stranieri nella Repubblica; finito lo spoglio dei bollettini di tutti i dipartimenti, sarà possibile fornire cifre ben controllate; intanto ci serviremo dei dati provvisori, come termine di confronto con quelli forniti da censimenti anteriori, tenuto conto che solo nel 1851 si cominciò, per la prima volta, a tener conto della nazionalità degli abitanti nel censimento.

Vi erano in quell'anno circa 380,000 stranieri su 35,783,000 abitanti che contava la Francia, cioè 106 stranieri ogni 10 mila abitanti. Dal 1851 al 1876 la proporzione crebbe da 106 a 217, ossia di 111 unità; dal 1876 al 1906 è cresciuta solo di 40 unità, cioè da 217 a 257. Ecco le cifre dei censimenti di quest'ultimo periodo:

Stranieri in Francia

1876	801,754	1896	1,051,807
1881	1,001,090	1901	1,033,871
1886	1,126,531	1906	1,009,415
1891	1,130,211		

La diminuzione di circa 20 mila stranieri tra il 1891 e il 1906 non dipende da diminuita affluenza, ma dalla nuova legge sulla naturalizzazione del 26 giugno 1889, che facilitò l'acquisto della cittadinanza francese, accordandola, sotto certe riserve, ai figli di stranieri residenti in Francia, imponendola ad altri che prima avrebbero risieduto nella Repubblica, anche per varie generazioni, senza essere obbligati al servizio militare; così, dopo il 1891, sono classificati come francesi molti che nelle precedenti statistiche erano qualificati come stranieri.

La distribuzione degli stranieri negli 87 dipartimenti è la seguente: in quattro dipartimenti essi superavano i 50 mila, cioè: nel Nord 191,678, nella Senna 153,647, nelle Bocche del Rodano 123,497, nelle Alpi Marittime 93,554; 17 dipartimenti contavano da 10 mila a 50 mila stranieri: il Varo 47,475, la Meurthe e Mosella 44,595, il Passo di Calais 21,436, le Ardenne 21,401, la Senna e Oise 18,149, il Rodano 17,351, i Bassi Pirenei 17,273, l'Hérault 16,363, i dipartimenti di Doubs, Oise, Isère, Pirenei Orientali, Aude, Corsica, Marna, Savoia e Alta Savoia; in altri 28 dipartimenti il numero degli stranieri è compreso tra 1000 e 10,000.

Il Nord, per la sua vicinanza col Belgio e le relazioni estremamente facili con quel paese, conta necessariamente molti cittadini di quella nazione. In certe epoche dell'anno, specialmente al momento del raccolto, il numero degli stranieri vi è sensibilmente superiore a quello indicato dal censimento fatto ai primi di marzo. La mano d'opera straniera, soprattutto belga e italiana, secondo le regioni, è infatti molto abbondante alla stagione del raccolto delle barbabietole o dei cereali. Poco tempo fa il senatore Séblin dichiarava al Senato che occorre non dimenticare che esiste in Francia un milione di operai stranieri, senza i quali non si potrebbe nè mietere nei dintorni di Parigi, nè vendemmiare nel Mezzogiorno.

Dopo il Nord, viene il dipartimento della Senna, con elemento forestiero molto variato. Il 15 luglio 1908 all'Università di Parigi erano iscritti 2,977 studenti stranieri, dei quali 1438 russi, 287 rumeni, 231 tedeschi, 144 egiziani, 139 turchi, 127 austro-ungarici, 125 inglesi, 104 americani del Nord e del Centro, 60 americani del Sud, 47 svizzeri, 42 bulgari, 39 lussemburghesi, 31 greci, ecc. Tra di essi le donne erano 1,165, per la maggior parte russe. Nel 1909 tra gli arrestati in Parigi ne troviamo: 473 belgi, 348 tedeschi, 308 italiani, 149 svizzeri, 135 spagnuoli, 110 russi, ecc. Nello stesso anno furono emanati a Parigi 265 decreti d'espulsione contro stranieri.

Per le Bocche del Rodano e le Alpi Marittime il numero imponente di stranieri si spiega molto facilmente. Marsiglia, colle sue larghe relazioni internazionali, le sue industrie e la mano d'opera italiana largamente impiegata, deve accogliere molti stranieri; e così le Alpi Marittime, colle loro stazioni climatiche, ove i forestieri affluiscono nel marzo, deve segnare col censimento fatto un contingente di stranieri considerevole.

Nel dipartimento delle Alpi Marittime si hanno 2,801 stranieri ogni 10 mila abitanti; mentre se ne hanno 1612 in quello delle Bocche del Rodano, 1462 in quello del Varo, 1011 nel Nord, ecc. Nel dipartimento della Senna la proporzione è di 399 ogni 10 mila abitanti; nei dipartimenti di Mor-

bihan, Vandea, Due Sèvres, Finistère, Coste del Nord, ecc., la proporzione è tra 2 e 5 ogni 10 mila abitanti.

La corrente immigratoria penetra in Francia per il Belgio, la Germania, la Svizzera, l'Italia, i porti del Mediterraneo e le due estremità dei Pirenei. La proporzione degli stranieri dipende dalla situazione geografica dei dipartimenti e dalla facilità delle comunicazioni coll'estero; così per la più gran parte, fatta eccezione per la regione parigina, gli stranieri si affollano presso le frontiere. Se l'Alta Garonna e l'Ariège si sottraggono a questa regola, ciò si spiega colla difficoltà delle vie d'accesso; così pure la maggior parte del massivo centrale, la Vandea e la Bretagna, hanno pochissimi stranieri. Convien pure aggiungere che la maggior parte dei dipartimenti prossimi alle frontiere e aventi facili comunicazioni coll'estero, hanno speciali attrattive che invitano gli stranieri a stabilirvisi o a farvi temporanea permanenza. Questa ragione è particolarmente messa in evidenza dal movimento degli stranieri in certi dipartimenti durante gli ultimi anni; così, per esempio, il dipartimento della Meurthe e Mosella, ove il numero degli stranieri, ogni 100 abitanti, è salito da 4.51 nel 1876 a 8.62 nel 1906. Questo aumento si spiega certo per la vicinanza della frontiera tedesca, ma più ancora per l'enorme progresso economico del paese, dove le cave di ferro nel bacino di Briey hanno determinato, per bisogno di mano d'opera, un afflusso di stranieri che vi si sono stabiliti. Su una popolazione totale di 404,609 individui nel 1876 si contavano in questo dipartimento 18,236 stranieri; e se ne contavano 44,595 nel 1906 su una popolazione di 517,508 individui.

La popolazione straniera ha pure fortemente progredito negli ultimi trent'anni nelle Alpi Marittime, ove il numero degli stranieri ogni 100 abitanti è aumentato da 10.80 a 28.01. Nel Varo questa proporzione è cresciuta, nello stesso periodo di tempo, da 6.64 a 14.62; nelle Bocche del Rodano da 12.07 a 16.12. Nel dipartimento del Nord gli stranieri sono divenuti più numerosi in cifre assolute, ma diminuiti in cifre proporzionali, dal 1876 al 1906 la percentuale essendo discesa da 16.43 a 10.11. Il dipartimento della Senna presenta un fenomeno dello stesso genere: da 5.63 nel 1876 essa si è ridotta a 3.99 nel 1906.

Non si hanno ancora dati particolari sulla ripartizione per nazionalità degli stranieri censiti nel 1906; riportandoci ai dati del censimento precedente (e la proporzione non può esser molto cambiata), vediamo che i Belgi e gli Italiani formavano quasi due terzi della popolazione straniera, ciascuna di queste due nazionalità rappresentando circa un terzo di essa. Pure, mentre il numero degli Italiani non aveva cessato di aumentare dal 1891, salendo da 286 mila nel 1891 a 292 mila nel 1896 e a 330 mila nel 1901, il numero dei Belgi, al contrario, non aveva cessato di decre-

scere, riducendosi da 466 mila nel 1891 a 395 mila nel 1896 e a 323 mila nel 1901. Dal 1891 al 1901 il numero degli Italiani era aumentato del 15 per cento, mentre quello dei Belgi era diminuito del 30 per cento. Tale diminuzione dei Belgi sembra doversi attribuire all'assimilarsi di un gran numero di essi alla nazionalità francese.

Fra le altre nazionalità, Spagnuoli e Svizzeri insieme, nel 1901, rappresentavano il 15 per cento della popolazione straniera; qui pure gli Spagnuoli sono aumentati da 78 mila nel 1891 a 80 mila nel 1901, mentre gli Svizzeri sono diminuiti da 83 a 72 mila, forse per la stessa ragione indicata per i Belgi. Il numero degl'Inglese è scemato da 40 mila nel 1891 a 37 mila nel 1901; quello dei Tedeschi da 91 mila nel 1896 a 90 mila nel 1901, ecc.

Sapremo tra poco quali modificazioni sono state riscontrate nel 1906; si vede, in ogni modo, che alcune regioni della Francia attraggono molto gli stranieri sia pel bisogno di mano d'opera, sia perchè vi sono particolarmente gradevoli le condizioni di vita. D'altra parte risulta dalla diminuzione, apparente e non reale, del numero degli stranieri che la Francia ne assimila sempre di più; e, data la sua scarsa natalità, è questo un fenomeno del quale essa deve rallegrarsi. Nè bisogna dimenticare — osserva giustamente l'Autore — che l'ineguaglianza dei doni naturali dei quali godono le diverse contrade impone alle regioni privilegiate l'obbligo morale di ricevere, con una certa benevolenza, gli immigranti.

Programma dell'Istituto Agricolo Coloniale Italiano di Firenze per l'anno scolastico 1910-911

I. - Scopi e funzioni della scuola.

La colonizzazione e la vita coloniale richiedono una speciale preparazione, senza della quale ogni nobile sforzo, ogni utile iniziativa, rischiano di sortire esito negativo e sconsolante. È infatti dimostrato dalle testimonianze attendibili delle persone che studiarono da vicino le condizioni delle nostre colonie di dominio diretto e di quelle spontanee di oltremare, che esse tutte rivelano quasi costantemente una deplorabile deficienza di competenze tecniche in materia di colonizzazione agraria, mentre invece i popoli appartenenti ad altre Nazioni, maestre nell'arte di colonizzare, riescono a trarre i maggiori frutti desiderabili dalla loro sapiente e previdente preparazione per determinati ordini d'iniziativa.

Le attitudini più spiccate del nostro popolo sono indubbiamente per l'agricoltura, ed agricola è in prevalenza la massa migrante; d'altra parte noi dobbiamo augurarci e fortemente volere che la nostra gente, uscendo dal suolo patrio per stabilirsi in regioni extra-europee, possa trovare fruttuoso e dignitoso impiego nel lavoro della terra: onde a tale effetto riesce proficua l'azione di questo Istituto, intesa a far conoscere con ogni miglior mezzo le ricchezze agrarie e spontanee dei paesi coloniali, tanto diversi dal nostro per clima, terreno e condizioni economico-sociali, dove si dirigono od avrebbero interesse di dirigersi i nostri connazionali, ed a preparare gli elementi atti a soprintendere alle operazioni agrarie nei paesi di oltremare e più che altro in quelli a clima tropicale e sub-tropicale.

A provvedere a tale preparazione mira appunto l'insegnamento agrario coloniale che viene impartito nell'Istituto. Compiuto questo corso di studi applicati all'agricoltura esotica, i giovani licenziati sono in grado di dedicarsi utilmente all'esercizio d'iniziativa svolgentisi nelle regioni aperte alla colonizzazione, sia per proprio conto, sia in qualità di agenti presso compagnie o privati.

L'Istituto Agricolo Coloniale Italiano, mercè il valido concorso morale e finanziario di Enti governativi e locali, continua a svolgere attivamente il suo vasto programma. In soli due anni di vita questa nuova iniziativa ha saputo guadagnarsi la simpatia ed il favore del pubblico e quello d'Istituti congeneri italiani ed esteri, talchè notevole è il numero di alunni iscritti al corso d'insegnamento, mentre ogni dì va crescendo il materiale di studio e di notizie ed è tuttavia più intensa la sua azione didattica e di propaganda.

Col sussidio di un importante museo di prodotti agrari coloniali, di una assai numerosa biblioteca, di un laboratorio chimico-tecnologico, di un gabinetto di meteorologia, di una vasta stufa per la coltura di piante tropicali e usufruendo anche dei magnifici impianti della Regia Scuola di orticoltura, pomologia e giardinaggio, la funzione didattica dell'Istituto non potrebbe avere fondamento più pratico, nè possedere materiale dimostrativo più rispondente allo scopo. D'altra parte il personale tecnico addetto all'Istituto e quello componente il corpo insegnante hanno ormai dimostrato in modo evidente di essere all'altezza del compito affidato loro.

Confidiamo quindi che i licenziati da questo Istituto possano portare nuovi e fecondi impulsi alla nostra azione coloniale nel campo delle iniziative agrarie e che il bisogno sempre crescente di elementi adeguatamente preparati alla vita coloniale possa indurre le nostre migliori energie giovanili a consacrarsi ad un ordine di studi tanto promettente.

II. - Posizione dell'Istituto.

La situazione geografica di Firenze rispetto all'Italia facilita grandemente l'affluenza all'Istituto di studenti e di studiosi delle varie regioni italiane, e, d'altra parte, l'esser questa città così ricca di gloriose tradizioni agrarie e così ben provvista d'istituzioni scientifiche e pratiche, le quali hanno non poche affinità con la nuova scuola, ci assicurano che nessun altro centro di cultura può meglio di questo essere adatto a far prosperare l'Istituto Agricolo Coloniale Italiano.

L'Istituto risiede in vasti e splendidi locali, in prossimità del parco delle Cascine, ed è collegato al centro della città da numerose linee tramviarie. La sua fortunata posizione lo fa essere a metà strada fra il Regio-Istituto Botanico, dove si svolge uno degli insegnamenti più importanti del corso, e la R. Scuola di orticoltura, pomologia e giardinaggio, ove gli alunni compiono il loro tirocinio pratico sui terreni, giardini e serre della Scuola stessa, oltrechè nelle stufe specialmente destinate alle culture coloniali.

III. - Alunni effettivi e uditori, corsi speciali, durata del corso e orario dell'Istituto.

All'oggetto di rendere più agevole ed al tempo stesso più solida la preparazione di buoni agricoltori coloniali, l'Istituto principalmente recluta i suoi alunni tra i licenziati dalle Scuole pratiche e speciali di agricoltura e dalle sezioni di agrimensura e di agronomia dei RR. Istituti tecnici. Essi possono, con un breve corso complementare di studio intensivo, mettersi in grado di corrispondere agli scopi indicati. Sono pure ammessi come alunni effettivi coloro i quali, avendo frequentato un corso di studi qualsiasi, sostengano felicemente un esame complementare sulle materie stabilite dal programma di licenza delle Scuole pratiche di agricoltura e non comprese negli studi già fatti.

Compatibilmente con lo spazio disponibile, la direzione dell'Istituto si riserva di accogliere un numero limitato di uditori e fra i richiedenti saranno preferiti i laureati dalle Scuole superiori di agricoltura.

Gli alunni effettivi e uditori sono esterni.

Speciali corsi accelerati e serie di conferenze sulle materie indicate al capitolo seguente saranno tenuti qualora ne sia fatta richiesta all'Istituto da un numero sufficiente di studiosi.

Il corso ha principio col 15 del prossimo novembre ed ha termine

col 31 dicembre del 1911. Esso è diviso in due periodi, l'uno di 8 e l'altro di 4 mesi, ed una vacanza è accordata nei mesi di luglio e agosto.

L'Istituto è aperto al pubblico studioso nel periodo aprile-settembre dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 19, nel periodo ottobre-marzo dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.

IV. - Materie d'insegnamento ed esercitazioni pratiche.

Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

- 1° Agricoltura coloniale (12 mesi);
- 2° Botanica generale e speciale, patologia vegetale (12 mesi);
- 3° Tecnologia chimico-agraria coloniale (12 mesi);
- 4° Lingue straniere (inglese o francese o spagnolo) (12 mesi);
- 5° Geografia e storia delle colonie (8 mesi);
- 6° Economia tecnico-agraria coloniale (8 mesi);
- 7° Zootecnia coloniale ed igiene del bestiame (6 mesi);
- 8° Igiene del colono e pronto soccorso (4 mesi);
- 9° Economia coloniale (4 mesi);
- 10° Zoologia ed entomologia agraria (3 mesi).

Il carattere dell'insegnamento essendo teorico-pratico, le principali materie sono efficacemente avvalorate da esercitazioni sui terreni, nelle stufe, nei laboratori, nel museo, nella biblioteca. Si impartiscono pure importanti nozioni su i mestieri attinenti all'agricoltura coloniale. Frequenti visite vengono fatte dagli alunni ai musei cittadini che si connettono alle materie insegnate, agli stabilimenti orticoli ed industriali, alle aziende agrarie e forestali più importanti. È in facoltà degli alunni di prender parte a speciali esercitazioni fisiche (equitazione, tiro a segno, remo, nuoto, ecc.).

V. - Condizioni per l'ammissione degli alunni effettivi e degli uditori.

Per essere ammessi in qualità di alunni effettivi, gli aspiranti debbono presentare alla Direzione dell'Istituto (Firenze, Viale Principe Umberto, 9), non più tardi del giorno 25 di ottobre venturo, una domanda in carta bollata da cent. 60 corredata dai documenti seguenti:

1° la fede di nascita da cui risulti che il richiedente abbia compiuti 17 anni di età;

- 2° l'attestato di buona condotta morale rilasciato dal Sindaco;
- 3° l'attestato di sana costituzione fisica;
- 4° il certificato di licenza da una Scuola pratica o speciale di agricoltura o da una Sezione di agrimensura e di agronomia di un R. Istituto tecnico.

Coloro che non posseggono le licenze suddette, debbono presentare il certificato di studi fatti e dichiarare di sottoporsi all'esame di ammissione, come è accennato al paragrafo III, nel giorno che sarà indicato dalla Direzione.

I documenti 1, 2 e 3 debbono essere in carta bollata da cent. 60 e la fede di nascita deve essere legalizzata dal Tribunale, se rilasciata da un ufficio di stato civile che non risieda nel circondario di Firenze.

Gli uditori dovranno allegare alla domanda rivolta alla Direzione dell'Istituto il certificato di studi fatti e dichiarare al tempo stesso a quali materie d'insegnamento desiderano assistere.

VI. - Tasse scolastiche.

Gli alunni effettivi sono tenuti, all'atto della loro iscrizione, a versare la tassa di L. 30 per l'intero corso. Gli uditori debbono corrispondere, per ogni materia a cui si vogliono iscrivere, una tassa di L. 10 e di L. 60 per l'intero corso; escluse sempre le lingue, per le quali potranno intervenire accordi speciali.

Il diploma di licenza agli alunni effettivi ed il certificato di frequenza e di profitto agli uditori vengono rilasciati previo pagamento di L. 10.

VII. - Esami, diploma di licenza e certificato di frequenza.

Superati felicemente gli esami sulle varie materie d'insegnamento, gli alunni effettivi sono tenuti a discutere la tesina da loro svolta nell'ultimo periodo del corso. Ottenuta l'approvazione della Commissione esaminatrice, gli allievi ricevono un diploma di licenza. Agli uditori, che frequentano con diligenza e profitto i corsi, vien rilasciato uno speciale certificato.

Avvertenze.

Essendo limitati i posti di alunno effettivo, la Direzione prega di affrettare la presentazione delle domande.

La Direzione, richiesta dai genitori degli alunni, si adopra a trovare

ad essi un collocamento conveniente presso famiglie conosciute ed in località prossima all'Istituto.

Come ha già fatto per i licenziati dello scorso anno, la Direzione si adoprerà a cercare un impiego agli alunni che abbiano dimostrato diligenza e profitto.

Firenze, giugno 1910.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione

Don FILIPPO dei Principi CORSINI.

Il Direttore

Dott. GINO BARTOLOMMEI GIOLI.

**Esposizione internazionale delle industrie e del lavoro
(Torino, 1911).**

All'Esposizione internazionale delle industrie e del lavoro che avrà luogo in Torino nel 1911, in occasione del 50° anniversario della proclamazione del Regno d'Italia, figurerà anche una Mostra speciale degli Italiani all'estero, di cui si reputa utile pubblicare qui appresso il programma.

La Mostra degli Italiani all'estero, che figurò come sezione indipendente dell'Esposizione internazionale di Milano del 1906, riuscì di grande interesse ed ebbe il plauso generale; è da augurarsi che a quella analoga del 1911 sia riservato un non minore successo.

Indissolubili legami d'affetto uniscono gli Italiani residenti nel Regno ai loro fratelli che, sparsi in tutto il mondo, sono, in cospetto dello straniero, vivente testimonianza del grande progresso raggiunto dal nostro paese, dopo un cinquantennio della sua libertà.

Gli Italiani non possono osservare senza il più vivo interesse, nè raccogliere senza un sincero entusiasmo i frutti dell'attività

dei loro fratelli, che necessità trattiene in terre lontane, ove tengono alto il buon nome e rispettata la tradizione della patria.

Il Commissariato dell'emigrazione, come diede il suo appoggio alla Mostra degli Italiani all'estero del 1906, sarà ben lieto di accordarlo anche a quella del 1911, che rammemora un fatto legato indissolubilmente alla storia, più che d'un paese, del progresso umano, e confida che gli istituti da esso riconosciuti e sovvenzionati risponderanno volenterosamente all'invito che il Comitato per l'Esposizione di Torino ha rivolto a tutte le collettività italiane all'estero.

Programma analitico della Mostra " Il lavoro degli Italiani all'estero ,,

I.

Colonie agricole o pastorali italiane — Aziende coloniali Imprese forestali — Lavoratori della terra.

1. Colonie agricole italiane costituite all'estero da Società o da capitalisti italiani o stranieri o col sussidio o col favore o l'ispirazione di Governi esteri.

2. Villaggi o colonie libere, formatesi spontaneamente in terre straniere con lavoratori provenienti direttamente dall'Italia o stabiliti già all'estero.

3. *Fazendas* da caffè, *farms*, vigneti, ecc., posseduti da italiani o nei quali lavorino contadini italiani.

4. Colonie fondate o lavorate da cooperative di contadini.

5. Località esclusivamente o prevalentemente abitate da contadini nostri o semplicemente frequentate da braccianti nelle loro migrazioni periodiche, isolatamente o a gruppi, per la mietitura dei cereali, per la vendemmia, per la raccolta delle frutta, fragole, ecc.

6. *Estancias*, *cabanas*, fattorie d'allevamento del bestiame, possedute da italiani o nelle quali lavorino contadini italiani. Sistemi di allevamento.

7. Storia delle colonie italiane. Descrizione della regione, della località, dei villaggi colonici. Fotografie e disegni delle colonie, delle case, delle capanne, dei *ranchos*, dell'interno della casa, delle costruzioni rurali, del vestiario, dei campi coltivati, degli attrezzi e delle macchine agricole, degli apiari, delle vie di campagna, dei mezzi di trasporto, dei mercati, ove si commerciano prodotti agricoli e animali, delle località ove si raccolgono i contadini per le feste, per le commemorazioni patriottiche, ecc. Fotografie, *films* cinematografiche, descrizioni di quanto può meglio rappresentare la vita ignorata del nostro lavoratore della terra, quale si svolge nelle lontane campagne straniere. Carte geografiche, schizzi, piante di colonie, di *fazendas*, di *estancias*, ecc.

8. Campioni di prodotti agricoli e animali delle varie colonie.

9. Fotografie, descrizioni, notizie statistiche di foreste possedute da italiani o da stranieri, nelle quali la mano d'opera singola o collettiva sia prevalentemente italiana. Silvicoltura. Trasporto di legname ai centri di consumo o di commercio. Campioni di legnami. Piccole industrie forestali esercitate da italiani (carboni, mobili, utensili agricoli e domestici, giocattoli, lavori d'intreccio, ecc.).

10. Relazioni, statistiche, bilanci di aziende agrarie, armentizie, forestali; monografie di piccole e grandi aziende agrarie, armentizie, forestali; contratti agrari; esempi di contratti tipici; consuetudini coloniche; sistemi culturali, estensione della proprietà, crediti fondiari, prezzi delle terre e prezzi d'affitto: notizie che rendano possibile lo studio delle condizioni economiche, igieniche, sanitarie, morali, intellettuali dei piccoli proprietari coltivatori, dei lavoratori liberi o salariati o cottimisti o fittavoli; organizzazioni e associazioni di contadini.

11. Progetti di colonizzazione all'estero con contadini italiani, studiati da connazionali, da Governi o da privati stranieri. Piante, descrizioni delle regioni, dei prodotti che si potrebbero ottenere, ecc.; piani finanziari.

II.

Pesca e pescatori italiani all'estero.

1. Pesca nel bacino del Mediterraneo, lungo i litorali esteri (Adriatico, Egeo, Mar di Levante, Mar di Sicilia, ecc.). Pesche speciali delle spugne, coralli, sardelle, sardoni, tonno, ecc.; esercitate con battelli di bandiera italiana o anche di bandiera estera, ma con equipaggi costituiti da pescatori italiani o prevalentemente italiani.

2. Pesca fuori del bacino del Mediterraneo (coste della Gran Bretagna, della Francia, sull'Atlantico, della Florida, California, Oregon, Wa-

shington, Argentina, Australia, Africa meridionale, ecc.) esercitata con battelli di bandiera italiana o anche di bandiera estera, ma con equipaggi costituiti da pescatori italiani o prevalentemente italiani:

3. Modelli, disegni, fotografie di battelli da pesca, di attrezzi da pesca, di villaggi, di case abitate da pescatori e del loro vestiario, dei mezzi di trasporto e d'imballaggio del pesce, dei mercati del pesce, dei magazzini frigoriferi. *Films* cinematografiche che rappresentino scene della vita dei pescatori italiani all'estero.

4. Notizie, statistiche, relazioni sui salari, sulle condizioni economiche e sociali dei pescatori, intorno alle loro migrazioni, ecc.

III.

Imprese minerarie — Minatori.

1. Centri minerari e miniere, cave e fornaci possedute o esercitate da italiani, da Società italiane o anche da stranieri, che impieghino però mano d'opera prevalentemente italiana. Rilievi plastici, carte topografiche, disegni, spaccati geologici, panorami, fotografie, ecc. Campioni dei minerali estratti.

2. Processi e materiali per la ricerca e l'esercizio delle miniere. Vie e mezzi di trasporto ai centri minerari e alle miniere frequentate dagli italiani.

3. Condizioni nelle quali si svolge l'industria montanistica nei luoghi, ove lavorano minatori italiani: notizie, statistiche, relazioni sulla vita loro economica, sulle loro migrazioni dall'Italia o da un centro minerario ad un altro.

4. Saline possedute o esercitate da italiani o da stranieri, che impieghino prevalentemente mano d'opera italiana.

5. Pozzi di petrolio e di materie affini. Sorgenti d'acque minerali e termali, possedute o esercitate da italiani o da stranieri, ove sia impiegata mano d'opera italiana.

IV.

Industrie ed industriali italiani all'estero.

Industria del forestiere.

1. Ditte o Società industriali italiane all'estero o nelle quali sieno impiegati capitali italiani e mano d'opera italiana. Relazioni, notizie, statistiche sulle varie imprese industriali, sul giro degli affari, ecc., che pos-

sano chiaramente dimostrarne l'importanza assoluta o relativa ai paesi nei quali fiorisce: sulle condizioni economiche, igieniche, sanitarie, morali, intellettuali dell'operaio. Modelli, disegni, fotografie degli opifici, degli stabilimenti, dei negozi, delle macchine, apparecchi, processi usati. Cataloghi, campionari dei prodotti che si ottengono nelle varie industrie:

a) Industrie alimentari (farine; paste e pane; riso; pasticceria e confetteria; conserve di carni, pesci, legumi, frutta, funghi, uova; latticini; oli di oliva, di lino, sesamo, ecc.; vino, sciroppi, liquori, birra, mate, gelati, ecc.).

b) Industrie tessili (filatura e tessitura di lana, seta, cotone, lino, canapa, juta, ramie, crine vegetale, seta artificiale; feltri per cappelleria, calzature, tappeti, ecc.; fazzoletti, sciarpe, scialli, garze, felpe, velluti, ecc.; corderie, *ponchos*, trapunte, cuscini, materassi).

c) Industrie dell'abbigliamento (lavori di sartoria, maglierie, calzetterie, biancherie confezionate, busti e *mannequins* per sartorie, cappelli e berretti di feltro, di paglia, di seta e articoli per cappelleria, guanti, cravatte, pizzi, tulli, ricami, passamanterie, lavori da crestaia e da parrucchiere, fiori artificiali e piume, ventagli, ombrelli, mazze, pellicceria confezionata; giornali e figurini di mode; modelli per confezioni di abiti, bandiere, divise per società, ecc.).

d) Industrie dei gioielli, dei metalli preziosi, degli orologi, delle minuterie, lavori di tartaruga, avorio, madreperla, di corallo, di ambra, di schiuma, di osso, di mosaico, di radica, di celluloidi, giocattoli, ecc.

e) Industrie dei metalli (produzione della ghisa, ferro, acciaio, ecc.; metallurgia, ecc.).

f) Industrie dei materiali da costruzione (laterizi, calce, cemento, gesso, prodotti refrattari, pozzolane, materiali da copertura, marmi, graniti, pietre, stucco, asfalto, ecc.).

g) Industrie ceramiche (terrecotte, terraglie, maioliche, porcellane, ceramiche comuni e di lusso). Industrie del vetro (vetri semplici, affinati, diamantati, vetri opachi, smerigliati, specchi, ecc.). Alabastri. Smalti. Figurine in gesso.

h) Industrie di mobili artistici e comuni, lavori da ebanisteria, da intaglio, da scultura, a cesello; industrie dell'arredamento e di ammobiliamento di abitazioni popolari o signorili; bronzi decorativi, lampadari, decorazioni in marmi e in pietra, alari, vasi, mosaici, oggetti d'arte e di decorazione diversi, ecc.

i) Industrie di strumenti musicali (organi, organetti, armoniche, mandòle, mandolini, violini, viole, violoncelli, liuti, strumenti musicali a fiato, di legno e di ottone, e a percussione, pianoforti automatici, ecc.).

l) Industrie chimiche e farmaceutiche; industria della profumeria, tabacchi, acque gazose, fuochi artificiali. Magazzini frigoriferi. *Saladeros*.

m) Industrie tipografiche, altre industrie grafiche, industria della carta.

n) Industrie delle pelli (concerie, calzature, selleria, valigeria, marocchineria, ecc.); lavori in caucciù, guttaperca, amianto, tele impermeabili, ecc.; legatorie di libri.

o) Industrie diverse (fotografia, fototipia, cartoline illustrate, fototipografia, carte geografiche e topografiche, ecc.).

p) Piccole invenzioni diverse.

q) Alberghi, ristoranti, caffè, *bar*, *almacenes*, birrerie, *vendas*, *botequines*, *posadas*, *boarding houses*, *pulperias*, *fondas*, *saloons*.

2. Quartieri di operai italiani nelle città estere. Modelli, disegni, fotografie, piante di *conventillos*, di *tenement houses*, ecc., dell'interno delle case, delle stanze, ove si agglomerano i nostri connazionali, degli stabilimenti e degli ambienti nei quali si svolge il lavoro delle donne, dei fanciulli, ecc. Feste, riunioni, spettacoli che danno una idea dell'ambiente in cui vivono i nostri connazionali nei centri urbani dell'estero.

V.

Commerci e commercianti italiani — Opera delle Camere di Commercio italiane all'estero e in Italia, dei Musci commerciali e delle Rappresentanze diplomatiche, consolari, commerciali all'estero — Banche italiane all'estero.

1. Ditte o Rappresentanti o Società commerciali italiane o straniere, nelle quali siano impiegati i capitali o la mano d'opera italiana, che, stabiliti all'estero o in Italia, aprirono nuovi mercati alla produzione nazionale e diedero impulso all'espansione commerciale italiana all'estero, accreditando i nostri prodotti, specialmente quelli che sono sovrabbondanti nel nostro paese, con un'abile *réclame*, con la bontà della merce, colla continuata somiglianza al campionario, con imballaggi opportuni, coll'adattarla alle esigenze dei consumatori.

2. Ditte o Rappresentanti o Società commerciali italiane o straniere, nelle quali siano impiegati capitali o la mano d'opera italiana, che, stabiliti all'estero o in Italia, favoriscono il commercio d'importazione verso il nostro paese, specialmente di prodotti necessari a vecchie e a nuove industrie. Monografie, notizie statistiche e illustrative, bilanci, ecc., che attestino l'importanza del traffico e dell'azione esercitata a favore dello

sviluppo del commercio e della penetrazione economica italiana nelle varie regioni del mondo. Fotografie, disegni, piante di stabilimenti, di negozi, ecc. Cataloghi, campionari dei prodotti che costituiscono oggetto di commercio. Imballaggi, etichette, recipienti, marche di fabbrica le più apprezzate, che vengono adoperate o che sono più convenienti per lo smercio dei prodotti, secondo i luoghi, i mezzi di trasporto, le condizioni fisiche dei vari paesi.

3. Opera delle Camere di commercio italiane stabilite all'estero, delle regie Rappresentanze diplomatiche e consolari, dei Musei commerciali, delle Agenzie commerciali, degli Addetti commerciali, dei licenziati delle regie Scuole superiori di commercio, che godono borse di studio, delle Banche, degli enotecnici, a favore dell'espansione commerciale e coloniale italiana all'estero. Opera delle Camere di commercio italiane stabilite in Italia, relativamente all'emigrazione e all'espansione commerciale italiana all'estero. Rapporti, bollettini, statistiche ufficiali, lavori manoscritti e stampati, ecc., intorno al commercio italiano d'esportazione, di importazione, di transito.

4. Negozianti, *mascates*, ecc., che, stabiliti all'estero, favoriscono il commercio italiano, introducendo i nostri prodotti nei paesi ove risiedono.

5. Banche italiane:

a) Data della fondazione.

b) Indole degli affari e loro importanza approssimativa; bilanci, resoconti, documenti, che possano far apprezzare l'entità e la qualità delle operazioni compiute.

c) Azione speciale della Banca nei rapporti colla colonia. Se essa funzioni come Istituto di credito particolarmente per una clientela italiana.

d) Rapporti della Banca coi grandi Istituti di credito locali.

e) Se la Banca abbia contribuito a emancipare dai piccoli speculatori gli emigranti italiani, sottraendoli all'usura, di cui son vittime, e promovendo, sia pure, come è naturale, con intenti di lucro proprio, un impiego sicuro e vantaggioso dei loro risparmi.

f) Contributi della Banca a opere di utilità nazionale in colonia o nella madre patria.

VI.

Trasporti.

1. Società italiane di navigazione: statuti, relazioni, statistiche, tariffe, itinerari dei servizi liberi o sovvenzionati coll'estero. Libri, pubblicazioni, avvisi di *réclames* diffusi in Italia e all'estero.

2. Modelli, disegni, piante di navi specialmente adibite al trasporto degli emigranti. Modelli di navi antiche e moderne, che dimostrino il miglioramento avvenuto nel naviglio nazionale per quanto riguarda lo stazzamento, la velocità, l'adattamento dei locali ad uso degli emigranti.

Fotografie delle stive, dei dormitori, refettori, bagni, latrine, lavandini, ponti, passeggiate, degli utensili usati dagli emigranti, ecc. Fotografie e *films* cinematografiche, che rappresentino le scene della partenza e dell'arrivo di navi da emigranti, scene della vita di bordo in navigazione, ecc., che rendano animata la visione del modo col quale si compie l'esodo dei nostri lavoratori.

3. Modelli, disegni, piante, fotografie di navi, che in mari stranieri esercitano servizi di trasporto in navigazione di lungo corso o di cabottaggio. Statuti, relazioni, statistiche, itinerari di Società italiane di navigazione o di semplici armatori.

4. Società di navigazione italiane o straniere, nelle quali siano impiegati capitali italiani o mano d'opera italiana, che esercitano servizi fluviali.

5. Imprese per il ricupero di navi, per esplorazioni sottomarine, per la posa, la manutenzione, l'esercizio di cavi telegrafici e telefonici, ecc.

6. Imprese per servizi postali, telegrafici, telefonici, di telegrafia e telefonia senza fili, di telautografia, di messaggerie, ecc. Modelli, disegni, fotografie di edifici, di materiale per servizi postali, telegrafici e telefonici. Notizie, relazioni, statistiche sull'organizzazione dei servizi, sulla loro importanza.

Materiale filatelico.

VII.

Grandi opere pubbliche compiute da Italiani all'estero.

1. Ingegneri e architetti italiani che progettarono e diressero grandi lavori (porti, canali di navigazione e di irrigazione, costruzioni edilizie pubbliche e private, signorili e popolari, dighe e altri lavori idraulici, ferrovie, ponti, viadotti, trincee, piccole e grandi gallerie, strade, fari, semafori, teatri, acquedotti, ecc.).

2. Grandi imprese costruttrici italiane o straniere, nelle quali siano impiegati i capitali o la mano d'opera italiana. Ferrovie e altre opere pubbliche costrutte o esercitate da italiani.

3. Assuntori di lavori, cottimisti, appaltatori, tecnici, ecc., che formano l'anello di congiunzione fra il progettista e gli esecutori materiali

del lavoro, e che spesso si trasformano in proprietari di grandi imprese costruttrici.

4. Operai italiani che furono impiegati nei grandi lavori: notizie, statistiche, documenti, modelli, disegni, piante di questi grandi lavori progettati e costrutti, fotografie, ecc., sicchè si possa valutare non solo la mente che diresse le grandi opere, ma anche il braccio impiegato a costruirle.

VIII.

La protezione e lo studio dell'emigrazione.

1. Regio Commissariato dell'emigrazione e istituzioni affiliate (addetti d'emigrazione, patronati, società di rimpatrio, Banco di Napoli, ecc.).

2. Istituzioni laiche e religiose per la protezione degli emigranti italiani stabilite in Italia:

a) Consorzio per la tutela dell'emigrazione temporanea italiana in Europa.

b) Opera di assistenza agli operai italiani emigrati in Europa e nel Levante.

c) Segretariati dell'emigrazione e del popolo. Società di patronato per gli emigranti, asili e ricoveri, alberghi per gli emigranti, ecc. (statuti, notizie, fotografie).

d) " Italica Gens „ .

e) Altre istituzioni nazionali di protezione, di preparazione, di avviamento per gli emigranti, ecc.

f) Giornali, biblioteche, libri, pubblicazioni varie destinate agli emigranti o che studiano il fenomeno complesso dell'emigrazione italiana sotto l'aspetto sociale, economico, intellettuale, giuridico, storico, statistico, ecc.

3. Agenzie di emigrazione (distribuzione geografica in Italia, funzionamento, organizzazione, avvisi di *réclames*, circolari inviate ai rappresentanti, ecc.).

4. Fotografie, disegni, piante, descrizione delle regioni o delle località donde muovono le correnti migratrici per l'Europa, pel bacino del Mediterraneo, per i paesi transoceanici, delle vie che seguono, delle tappe, delle stazioni donde si disperdono, delle località dove si dirigono.

5. Istituzioni laiche o religiose, italiane o straniere, pubbliche o private, stabilite all'estero per la protezione o per l'avviamento al lavoro degli emigranti italiani (segretariati, patronati, *settlements*, *houses*, so-

cietà, comitati, asili, alberghi, ricoveri, dispensari farmaceutici, case di cura, ospedali, uffici di disinfezione, *hospedarias*, ecc.).

6. Giornali, libri, pubblicazioni varie di governi esteri o di privati stranieri, che si occupano sotto qualsiasi aspetto dell'emigrazione italiana.

IX.

Società italiane all'estero.

Le principali notizie che si devono raccogliere e comunicare alla Commissione sono le seguenti:

1. Numero attuale dei soci, confrontato con quello del 1896 e del 1906 (date delle due statistiche ufficiali delle Società italiane).

2. Data di fondazione. Statuti.

3. Capitale sociale, confrontato con quello esistente alle due date preindicate. Come sia investito.

4. Proprietà immobiliari delle Società. Descrizioni, piani, fotografie delle loro sedi.

5. Bilancio sociale dell'ultimo esercizio.

6. Breve riassunto (possibilmente a forma di tabella) delle vicende amministrative della Società, dall'epoca della sua fondazione, quali risultano dal prospetto dei successivi bilanci.

7. Se si tratta di Società operaie, sua partecipazione alle iniziative filantropiche od educative del centro in cui è costituita, specialmente se queste abbiano caratteri ed intenti di solidarietà o di assistenza nazionale.

8. Se si tratta di Società di beneficenza, modalità diverse con cui si esplica la sua azione, risultati ottenuti, forme di assistenza praticate.

9. Se la Società mantenga scuole proprie o sussidi scuole di carattere nazionale. In caso affermativo, quale sia il numero dei frequentanti e quali effetti morali ne derivino all'italianità della colonia.

10. Per le Società operaie: rapporti col proletariato locale. Tendenza a confondersi col movimento sindacalista del proletariato indigeno, trasformando il carattere delle vecchie Società di mutuo soccorso, foggian-dole a tipo di leghe di resistenza o di mestiere, affiliate alle federazioni e organizzazioni operaie locali oppure autonome.

11. Tendenze di alcune Società ad assumere funzioni cooperative nel campo del consumo, come in quello della produzione.

12. Trattandosi di Società esclusivamente mutualistiche, dire le forme nelle quali si esplica il mutuo soccorso (sussidi per malattia, morte, vecchiaia, puerperio, rimpatrio, disoccupazione, vedovanza, ecc.).

13. Ogni altra notizia relativa all'andamento sociale, in rapporto al particolare ambiente, in cui si svolge la vita del sodalizio.

14. Sono particolarmente desiderate le informazioni esposte in forma di grafici, in modo da porgere sinteticamente un'idea precisa e compendiosa del fenomeno statistico descritto.

15. I regi Consoli e i funzionari del R. Commissariato dell'emigrazione in missione all'estero compirebbero opera utilissima se, per ogni colonia, fornissero alcune notizie d'indole generale sull'indole, le tendenze, il successo del movimento associativo italiano durante gli ultimi anni.

16. Possono presentarsi alla Mostra le Società operaie, di mutuo soccorso, di beneficenza e di rimpatrio; ospedali, orfanotrofi, asili d'infanzia, ricoveri per vecchi e indigenti; Società militari e di reduci; Compagnie di pompieri italiani volontari; Società di ricreazione e di coltura, corali, musicali, filodrammatiche, sportive, ginnastiche, di tiro a segno; Circoli italiani di semplice riunione; Consolati del *Touring Club Italiano*; Società religiose; Società e Istituti di beneficenza sotto il patronato di chiese cattoliche e non cattoliche, ecc.

X.

Scuole italiane all'estero.

Istituzioni per l'istruzione degli emigranti in patria.

1. Scuole e Istituti italiani all'estero, elementari e secondari, laici o religiosi:

- a) governativi;
- b) sussidiati;
- c) privati;
- d) parrocchiali.

Relazioni manoscritte o stampate sui programmi che si svolgono, orario, giorni di scuola, numero degli alunni iscritti e presenti agli esami finali; documenti del metodo e del lavoro graduale e progressivo, delle condizioni degli scolari che frequentano la scuola, delle difficoltà dei luoghi in cui la scuola si trova, dell'attività, dell'azione pedagogica ed educativa (scelta dei libri di testo, composizioni italiane, insegnamento della lingua italiana e della lingua del paese, della storia, della geografia, ecc., culto dell'italianità); lavori femminili, disegni, lavori fröbeliani, schizzi geografici, ecc.; fotografie della scuola, di gruppi di

allievi, ecc.; educazione fisica, artistica. Studi fatti dai maestri, loro condizioni economiche, ecc.

2. Università italiane in paesi stranieri e cattedre in lingua italiana presso Università o altri Istituti stranieri, ad uso degli studenti italiani o stranieri.

3. Università popolari italiane o altre scuole, scuole libere all'estero.

4. Società di studenti italiani.

5. Biblioteche, gabinetti di lettura e altre istituzioni complementari della scuola. Sezioni italiane istituite in talune grandi biblioteche straniere. Musei e gallerie fondate all'estero da italiani.

XI.

La diffusione e la difesa dell'italianità.

1. L'opera della Società nazionale "Dante Alighieri.":

a) Comitato centrale di Roma.

b) Comitati costituiti nel Regno.

c) Comitati costituiti fuori del Regno.

Relazioni, pubblicazioni di propaganda, atti di congressi, di riunioni, di feste, di conferenze, ecc.; iniziative speciali; notizie e illustrazioni sulle scuole e altre istituzioni, che essi mantengono; biblioteche di bordo, biblioteche per l'emigrante; asili infantili; rifugi alpini, ecc.

2. L'opera di altre Società per diffondere e difendere l'italianità e la lingua italiana, ovunque sono Italiani nel mondo.

3. Raccolte di documenti (giornali, libri, testi di scuola, catechismi, carte geografiche, pubblicazioni di propaganda, ecc.) sull'opera che svolgono altre Società straniere a danno della diffusione e del mantenimento della lingua italiana e dell'italianità nelle varie regioni del mondo.

4. Società Dantesche all'estero. Società, circoli, cattedre per lo studio della lingua italiana e della storia, letteratura italiana all'estero.

XII.

L'opera degli Italiani nel passato — Storia dell'arte italiana all'estero.

Monumenti a illustri Italiani elevati all'estero.

1. Opera delle colonie mercantili e dei mercanti italiani nei vari Stati d'Europa, specialmente durante l'epoca medioevale e il secolo xvi.

2. L'influenza e la dominazione delle Repubbliche marinare italiane nel bacino del Mediterraneo durante l'epoca medioevale.

3. Il lavoro degli artisti italiani (pittori, scultori, architetti) e la loro influenza artistica nei vari Stati d'Europa, specialmente durante l'epoca del Rinascimento.

4. L'opera dei patrioti che vissero e lavorarono all'estero durante l'epoca del Risorgimento nazionale. Collezione di ritratti degli esuli patrioti.

5. Monumenti, lapidi onorarie a italiani illustri nelle scienze, lettere, arti, armi nelle varie città dell'estero.

Modelli, disegni, fotografie di monumenti, fortezze, castelli, fondaci, ville, palazzi, fontane, lapidi, iscrizioni, quadri, ecc.; medaglie e targhe commemorative; monografie, studi sull'opera, sul lavoro, sull'influenza economica, artistica, politica esercitata dagli italiani.

XIII.

Collaborazione di Italiani allo sviluppo della legislazione o delle istituzioni scientifiche, militari, politiche, bancarie, ecc., nei paesi esteri.

1. Italiani che, invitati da Governi esteri o stabiliti nei paesi stranieri, si distinsero con onore nel compiere la missione ricevuta di organizzare corpi di esercito, studiare compilazioni di codici, imprimere indirizzi nuovi a particolari rami di scienza, a organizzare servizi tecnici, ecc.

2. Monografie, studi, relazioni sull'opera compiuta da italiani in questo particolare ramo di attività.

XIV.

Italiani distinti nelle scienze, lettere, arti, professioni liberali, armi, scherma, nella vita pubblica, nel teatro, nella beneficenza.

1. Documenti personali, ritratti, pubblicazioni, statistiche, fotografie, ecc., di distinti italiani residenti all'estero:

a) professori di Università e di altre importanti scuole, direttori di collegi e d'istituti pubblici o privati, scrittori, astronomi, ingegneri, medici, archeologi, botanici, zoologi, direttori di uffici tecnici, geologi, ispettori agricoli, ecc.;

b) pittori, scultori, architetti, disegnatori (*albums* di riproduzioni fotografiche di opere degne di conservazione, che dimostrino la continua operosità artistica);

c) musicisti, direttori e maestri di Conservatori musicali (saggi musicali e documenti della loro operosità);

d) schermatori italiani (documenti non solo del loro valore individuale, ma dell'influenza da essi esercitata nell'insegnamento impartito nei reggimenti militari, nei collegi, ecc., dell'estero);

e) artisti teatrali (documenti che illustrano i fasti dell'arte lirica, drammatica, coreografica, scenografica italiana all'estero; ritratti, programmi di spettacoli, cartelloni, teatri, Società filodrammatiche e filarmooniche, omaggi artistici e lapidi commemorative ad artisti italiani; meccanismi, mobilio teatrale, costumi, ecc.);

f) Italiani che si distinguono per opere di beneficenza, per sussidi concessi al progresso delle scienze e delle arti, per diffondere e difendere il culto dell'italianità, ecc.;

g) Italiani che col lavoro seppero raggiungere cospicue posizioni economiche, politiche, ecc.

XV.

Stampa italiana all'estero.

1. Collezioni e saggi di riviste e giornali dell'epoca del Risorgimento italiano, pubblicati all'estero. Studi, bibliografie, statistiche, fotografie, *fac-simili* intorno al giornalismo di quell'epoca.

2. Riviste, periodici, giornali politici, commerciali, letterari, artistici, didattici, religiosi, bollettini delle Camere di commercio, bollettini per gli emigranti, bollettini d'informazioni e di pubblicità, giornali di classe, ecc., che si stampano oltre i confini politici del Regno, sia nelle terre italiane separate politicamente dalla madre patria, sia nelle terre latine, sia nelle Colonie di diretto dominio e nelle Concessioni dell'Estremo Oriente, sia nei centri coloniali stabiliti all'estero.

Le copie regolarmente inviate al Comitato saranno esposte in apposita sala e concesse alla lettura del pubblico durante il tempo in cui sarà aperta l'Esposizione.

3. Riviste, giornali che trattano questioni coloniali e di emigrazione italiana, annuari, guide, *vademecum*, ecc., che si stampano in Italia e all'estero, in lingua italiana o in altre lingue, da Governi esteri o da privati, che siano destinati agli emigranti italiani.

4. Riviste o giornali di qualsiasi specie, pubblicati all'estero in lingua straniera, diretti o in gran parte compilati da italiani. Aziende editoriali all'estero, dirette o di proprietà di italiani.

5. Notizie intorno alle condizioni d'ambiente in cui si svolge l'opera del giornale italiano. Storia del giornalismo e dei giornalisti italiani, delle principali campagne giornalistiche sostenute, specialmente per la diffusione e la difesa dell'italianità, per la protezione degli emigranti, per eccitare le colonie italiane all'estero a partecipare agli avvenimenti della vita nazionale, ecc.

XVI.

Missioni e Associazioni confessionali cattoliche e non cattoliche.

1. Notizie, studi, relazioni, documenti di missioni cattoliche e non cattoliche, formate da italiani o prevalentemente italiani, che esercitano opera umanitaria e civilizzatrice in regioni straniere.

Sono desiderate notizie e documenti intorno alle scuole (vedi n. X per il programma), orfanotrofi, ospedali, opere di colonizzazione e altre istituzioni fondate e mantenute dalle missioni italiane.

Fotografie, piani, disegni, ecc., di edifici destinati a istituti di beneficenza e d'istruzione, di terreni occupati da colonie agricole.

Saggi didattici nelle scuole, campionari delle colonie, raccolte etnografiche dei popoli barbari o semi-barbari, fra i quali vivono e operano le missioni.

2. Notizie, studi, relazioni, documenti su altre Associazioni confessionali cattoliche e non cattoliche, che esercitano un'azione parallela o sussidiaria a quella delle Missioni.

XVII.

Esplorazioni.

1. Esplorazioni geografiche, oceanografiche, etnografiche, archeologiche, e altre di carattere scientifico, promosse dal Governo, da Accademie, da privati.

Notizie storiche, relazioni, bollettini, carte, piani, itinerari, collezioni archeologiche, etnografiche, erbari, ecc.

2. L'opera delle Società geografiche italiane (Società geografica italiana, Società italiana di esplorazioni geografiche e commerciali, Società africana d'Italia, Società di studi geografici e coloniali, Società alpine, ecc.).

3. L'opera compiuta all'estero dall'Istituto geografico militare, dal R. Istituto idrografico, dall'Ufficio geologico, dal Servizio geodetico, ecc.

4. Notizie su guide alpine italiane impiegate in ascensioni ed esplorazioni all'estero.

XVIII.

Monografie coloniali.

Nella Mostra "Gli Italiani all'Estero", alla Esposizione internazionale di Milano nel 1906, furono presentate parecchie importanti monografie, che illustrano le maggiori collettività italiane stabilite nel mondo, cioè: l'Argentina, gli Stati Uniti, Costantinopoli, la Tunisia, il Perù, il Distretto consolare di Córdoba, il Chile, Marsiglia, la Nuova Galles del Sud, il Giappone, gli Stati Barbareschi, il Guatemala, il Rio Grande do Sul, l'Africa meridionale, il Brasile, ecc. Molti altri e notevoli centri coloniali non furono illustrati, che dovrebbero apparire nella Mostra di Torino, in succinte ma complete monografie, stampate o manoscritte, che resterebbero come documento dell'attuale situazione morale, intellettuale ed economica dei nostri connazionali sparsi nel mondo.

La Commissione di Torino invita perciò le nostre libere colonie a presentare tali monografie, e perchè le notizie siano ovunque raccolte con metodo uniforme, traccia uno schema del lavoro, che può essere seguito dai compilatori:

1. Cenni generali sulle condizioni del terreno, delle acque, dei climi particolari alla regione o alla località in cui trovasi la colonia italiana, e delle popolazioni con cui i nostri connazionali trovansi più frequentemente a contatto. Condizioni politiche e amministrative. Leggi sull'emigrazione, sulle terre, ecc.

2. Notizie sulla fondazione della colonia, sulla provenienza, sul numero degli italiani; occupazioni: agricoltura, pastorizia, industrie, miniere, pesca. Contratti agricoli.

3. Vie di comunicazione delle colonie interne e col mercato maggiore più vicino (strade, ferrovie, fiumi navigabili, porti, telegrafo, posta, ecc.). Comunicazioni coll'Italia.

4. Commerci di importazione e di esportazione. Quali prodotti potrebbe l'Italia importare nella colonia e quali esportare. Imballaggi, marche di fabbrica preferite; considerazioni sui mezzi per favorire una maggiore espansione commerciale della colonia.

5. Scuole, società, chiese; costumi, feste, riunioni della colonia; giornali; condizioni intellettuali, morali, economiche, sanitarie, ecc. Sentimento d'italianità.

6. Altre notizie che si crede opportuno di aggiungere. Libri, relazioni che trattano della colonia.

7. Fotografie di aziende italiane, di stabilimenti, di negozi, di case italiane, di feste, di riunioni, ecc. (1).

XIX.

Mostra coloniale.

Eritrea, Benadir e Somalia italiana.

1. Campioni di prodotti agrari (cotoni, cereali, ortaggi, frutta, agrumi, fiori, tabacco, droghe, caffè, piante medicinali, oleaginose, ecc.).

2. Campioni di prodotti spontanei (piante tessili, oleaginose, gomme, da tinta e da concia, saponarie, foraggere, ecc.).

3. Prodotti forestali. — Legnami da costruzione, da ebanisteria, ecc. — Tavolette, che da una parte mostrino come si presenta il legname non lavorato, e dall'altro come si presenta lavorato. — Tavolette rilegate a libro, in modo che si possano facilmente esaminare.

4. Prodotti dell'allevamento degli animali (pelli, lane, burro, ecc.).

5. Campioni dei minerali. — Miniere aurifere di Medrizien, Sciumagallè e del Seroà. — Miniere di sale. — Cave.

6. Prodotti dell'industria eritrea (pelli conciate, lana filata, coperte di lana, mantelli, lavori d'intreccio, zucche incise a fuoco, lavori in oro, argento, ferro, ecc.).

7. Prodotti della caccia (penne di uccelli terrestri e marini, pelli, ecc.).

8. Prodotti della pesca (madreperla, bulbul, tartarughe, perle, coralli, conchiglie, unghie di pesce, carne e pinne di pescecane, olio e colla di pesce, madrepora, ecc.).

9. Prodotti dell'esportazione e dell'importazione. — Prodotti che si potrebbero importare. — Tali prodotti devono essere presentati sotto la forma dell'imballaggio e dei recipienti più in uso per l'importazione e per l'esportazione. — Riproduzione di marche, etichette conosciute e apprezzate dagli indigeni. — Sui tessuti devono essere indicate lunghezze, larghezze, peso delle pezze. — Prezzi più in uso sui mercati principali.

(1) Le negative delle fotografie inviate alla Commissione Esecutiva di Torino serviranno per le proiezioni luminose, che verranno eseguite nel Padiglione degli "Italiani all'Estero". Molto gradite saranno le *films* cinematografiche.

— Diagrammi rappresentanti lo sviluppo del commercio e la posizione delle varie nazioni colle colonie di diretto dominio.

10. Vie e mezzi di trasporto dall'Italia all'Eritrea, alla Somalia italiana e al Benadir, dalla costa all'interno. — Pozzi. — Tariffe di trasporto. — Mercati più importanti ed epoche in cui si tengono.

11. Collezione etnografica dell'Eritrea (oggetti per abbigliamento e per ornamento: utensili da fabbro, da argentiere, da falegname, da vasaio, da tessitore, torchi, ecc.; prodotti tessili e d'intreccio; lavori in cuoio; pelli; oggetti di vestiario; utensili domestici; tipi di *tucul*; interno del *tucul*; armi; strumenti musicali; oggetti religiosi; misure: rotoli, frasle, ghisle, corgie, gokie, ecc.; monete; strumenti agricoli; arnesi dei pastori; armi da caccia, lance, lacci; strumenti da pesca, ecc.).

La collezione etnografica dovrebbe dar l'idea al visitatore della vita e del paesaggio eritreo, e nello stesso tempo dar modo al negoziante di studiare i prodotti che meglio conviene importare, osservando quello che l'indigeno consuma per il suo vitto, per il suo vestito, per le abitudini della sua vita sociale.

Possibilmente sarebbe desiderabile che tutto fosse rappresentato con modelli: la casa, il vestito, gli ornamenti, ecc., come non solo si fa nelle Esposizioni etnografiche, ma anche in alcuni Musei commerciali (ad es., Filadelfia in Pennsylvania).

La collezione dovrebbe essere completata da una raccolta di vedute, di illustrazioni, fotografie, panorami, disegni, ecc.

12. Fotografie di paesaggi, di città, borgate, di mercati, di pozzi, di cerimonie civili e religiose, di tipi caratteristici, di capanne, di rovine, di piantagioni, di campi sperimentali, di carovane, di luoghi celebri, ecc. Sotto alle fotografie dovrebbero esservi concise, ma esaurienti spiegazioni di quello che rappresentano. Sarebbero desiderabili delle *films* cinematografiche, che sarebbero svolte a Torino in una sala apposita del Padiglione della Mostra e costituirebbero certamente uno spettacolo interessante, vivo, istruttivo, diffondendo idee e visioni esatte della nostra colonia.

13. Carte geografiche dell'Eritrea; piante, schizzi; carte economiche della distribuzione dei vari prodotti, carte climatiche, carte rappresentanti le concessioni, ecc.

14. Pubblicazioni riguardanti l'Eritrea: manoscritti, ecc.

XX.

Cinematografie, proiezioni luminose, ecc.

La Commissione vorrebbe offrire al pubblico, che visiterà il Padiglione degli "Italiani all'Estero", uno spettacolo interessante e istruttivo, coll'attrattiva del movimento e della vita, facendo eseguire cinematografie e proiezioni luminose della vita italiana all'estero.

Sarebbero perciò assai gradite fotografie e *films* cinematografiche, che rappresentassero raccolti agricoli (caffè, mate, uva, cereali, ecc.), culture, lavorazioni industriali, e anche feste, riunioni e avvenimenti caratteristici delle colonie nostre, commemorazioni patriottiche, ecc., luoghi frequentati dai nostri italiani, fiere e mercati, colonie agricole, scuole, edifici di società, teatri, lavori vari (ferrovie, palazzi, ecc.), progettati e costruiti da italiani, scene della vita a bordo dei grandi transatlantici, ecc.

Il Presidente della Commissione Esecutiva

T. VILLA.

Per la Commissione dell'Istituto Coloniale

E. DANEO.

Il Presidente della Commissione Ordinatrice

PAOLO BOSELLI.

Il Segretario

B. FRESCURA.

INDICE

I. Società italiane nel Distretto consolare di New Orleans, La. (Rapporto del R. Addetto di emigrazione, conte GEROLAMO MORONI — 20 maggio 1910)	PAG. 3
II. Lavori della Commissione federale per l'immigrazione negli Stati Uniti: Gli immigranti nelle industrie degli Stati Uniti. (Rapporto presentato al Congresso il 15 giugno 1910)	
Scopo dell'indagine	9
Successive sostituzioni di razze nell'industria dell'estrazione del carbone.	10
Condizioni economiche dei minatori	11
Condizioni del lavoro.	12
Abitazioni e condizioni di vita	13
Grado d'istruzione degl'immigranti	14
Percentuale degl'immigranti ammogliati	15
Viaggi all'estero.	15
Americanizzazione	16
III. Legislazione su l'emigrazione, l'immigrazione e la colonizzazione:	
a) Decreto del Presidente della Repubblica di Colombia, n. 196, in data del 18 novembre 1909, col quale si regola la materia dell'immigrazione e si deroga al decreto n. 1258 del 17 novembre 1908.	18
b) Decreto del Presidente degli Stati Uniti del Messico, in data 18 dicembre 1909, circa i terreni demaniali.	24
IV. Legislazione sul lavoro: La nuova legge danese per la protezione dei lavoratori stranieri. (Da un rapporto del cav. GIULIO MARCHETTI-FERRANTE, Segretario di Legazione — Dicembre 1909).	
V. Giurisprudenza sull'emigrazione:	
a) Parere del Consiglio di Stato (Sezioni riunite di Grazia e Giustizia e di Finanza), in data 25 ottobre 1907, relativo alle spese che possono far carico al Fondo dell'emigrazione	43

- b) Decisione della Corte di Cassazione di Roma (Sezioni Unite), con la quale si dichiara l'incompetenza dell'Autorità giudiziaria a decidere sulla domanda proposta dalla Società Metallurgica Meridionale contro il Ministero degli affari esteri per la negata iscrizione in patente del piroscrafo "Napoletano", PAG. 45

VI. Notizie varie:

- a) Gli stranieri in Francia. 49
- b) Programma dell'Istituto Agricolo Coloniale Italiano di Firenze per l'anno scolastico 1910-911. 52
- c) Esposizione internazionale delle industrie e del lavoro (Torino, 1911). 57